SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale» . . . . Pag. 4

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3588) . . . . Pag. 4

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 3589). . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 11 aprile 2007.

Modalità di riassegnazione delle somme derivanti dal rilascio della carta d'identità elettronica . . . . Pag. 9

Ministero della salute

DECRETO 2 maggio 2007.

Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Alba», in Valli del Pasubio . . . . Pag. 10

DECRETO 2 maggio 2007.

Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Verna», in Chiusi della Verna . . . . Pag. 10

ORDINANZA 28 marzo 2007.

Campagna vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2006-2007 . . . . Pag. 11

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 9 maggio 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela vini «Colline Teramane» dell'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C.G. «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . Pag. 39

DECRETO 9 maggio 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela dei vini Piceni, costituito per la tutela dei vini DOC «Rosso Piceno», «Falerio dei Colli Ascolani» e «Offida», delle funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . Pag. 39

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 20 aprile 2007.

Nomina del presidente della commissione provinciale per la cassa integrazione dei salari agli operai agricoli di Milano. Pag. 40

DECRETO 2 maggio 2007.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro di Terni . . . . . Pag. 41

**Ministero
della pubblica istruzione**

DECRETO 16 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ŝtefúnová Miroslava, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 41

**Ministero per i beni
e le attività culturali**

DECRETO 28 marzo 2007.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, di un tratto del corso d'acqua «il Fossatone», ricadente nel comune di Marsciano, in provincia di Perugia, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici . . . . Pag. 42

**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 18 aprile 2007.

Modifica del decreto 21 dicembre 2005, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 46

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 9 maggio 2007.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Pescara. Pag. 47

DETERMINAZIONE 9 maggio 2007.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Bologna. Pag. 48

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 7 maggio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Bonviva» (acido ibandronico), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 148/07) . . . . Pag. 49

**Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 19 aprile 2007.

Avvio del procedimento «Identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili», ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 168/07/CONS) . . . . Pag. 50

Provincia di Udine

DETERMINAZIONE 19 aprile 2007.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Udine . . . . Pag. 54

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 marzo 2007, n. **5/07.**

Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l'anno 2006 . . . . Pag. 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Domanda di registrazione della denominazione «Pardubický Perník», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari . . . . Pag. 58

Domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské Oplatky», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. . . . . Pag. 58

Domanda di registrazione della denominazione «Aceite del Baix Ebre - Montsià» o «Oli del Baix Ebre - Montsià», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pag. 59

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euticlavir». . . . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sandostatina». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Samilstin» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Longastatina». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prohance» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Unasyn» . . . . . Pag. 61

Commissione di vigilanza sui fondi pensione: Procedura di amministrazione straordinaria della «Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto bancario italiano». Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 aprile 2007.

Determinazione del costo medio orario dei lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a valere dal mese di settembre 2006.

07A04169

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 recante atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, recante atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità di dare completa attuazione alla citata direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, in merito alle misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti di cui agli allegati I e II della direttiva predetta;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre 2006, causa C-486/04, con la quale è stato dichiarato non conforme all'art. 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, 2 e 3 della citata direttiva l'art. 3, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999 che ha modificato l'allegato A, lettere *i)* ed *l)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 1985, n. 113 e la conforme e successiva giurisprudenza, hanno ribadito che: «Il requisito dell'immediata applicabilità vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia»;

Sentite le province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 febbraio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *i)* le parole: «ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997» sono soppresse;

b) alla lettera *l)* le parole: «ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997», sono soppresse, e la parola: «incremento» è sostituita dalla seguente: «incenerimento».

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad aggiornare le proprie disposizioni con quelle contenute nel presente atto.

Art. 3.

1. La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 148

07A04279

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3588).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007 articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007 e n. 3587 in data 11 maggio 2007;

Visto il decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, recante «Misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli Enti ordinariamente competenti»;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I Presidenti delle province della Regione Campania, sub-Commissari per l'emergenza rifiuti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, sulla base delle direttive impartite dal Commissario delegato per il tramite del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3587 dell'11 maggio 2007 provvedono, in particolare:

al controllo ed alla verifica sull'attività di gestione dei rifiuti posta in essere nell'ambito provinciale di competenza in attuazione delle determinazioni commissariali;

all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di raccolta, trasferenza, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti ed all'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni;

a garantire il necessario raccordo istituzionale tra il Commissario delegato ed i comuni ricadenti nei territori di rispettiva competenza per la formulazione di proposte relative alla soluzione di tutte le problematiche di livello locale concernenti il ciclo di trattamento dei rifiuti;

a formulare proposte per incentivare i livelli di raccolta differenziata;

ad assicurare, ove richiesti, i contatti con l'Autorità giudiziaria in ambito provinciale;

ad assicurare il collegamento ed il concorso immediato dell'ARPAC, delle ASL e comunque delle Amministrazioni e degli Enti pubblici locali interessati dalla situazione di emergenza in rassegna, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato;

ad assicurare l'informazione dei cittadini in ordine alle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza;

al costante monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi sull'impiantistica funzionali al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti, ai fini dell'eventuale proposizione, da parte del Commissario delegato, della revoca dello stato di emergenza rispetto a singoli ambiti provinciali, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge n. 61 dell'11 maggio 2007.

Art. 2.

1. Per consentire l'espletamento delle iniziative di cui al decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, e tenuto conto dell'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate e citate in premessa, può adottare, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania può attribuire al soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3587 dell'11 maggio 2007 specifici settori di intervento; a tal fine è riconosciuto al soggetto attuatore il potere di firma in relazione ai predetti settori di intervento.

2. Al fine di consentire il proseguimento dell'azione amministrativa del Commissario delegato, sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal soggetto attuatore - dott.sa Marta di Gennaro, già Sub-Commissario con funzioni vicarie, sino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

07A04473

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 3589).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani;

Considerato che il sistema portuale di Pantelleria versa in condizioni di grave carenza strutturale ed insufficiente sicurezza per la navigazione sia in fase di accosto che per l'approdo;

Considerato che il sistema idrico di Pantelleria presenta delle forti criticità inerenti sia alla produzione di acqua potabile che alla successiva distribuzione, per cui occorre realizzare e completare il sistema infrastrutturale inerente il ciclo integrato delle acque;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ravvisata, quindi, la necessità di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che al ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota n. 2868 del 28 febbraio 2007 dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 12 aprile 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla necessità di fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, in un contesto di interventi di somma urgenza, il Sindaco di Pantelleria è nominato Commissario delegato.

2. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale degli Uffici tecnici regionali e del Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile in qualità di soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal Commissario delegato medesimo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi che preveda:

l'aggiornamento del Piano regolatore portuale;

il completamento, la progettazione e la realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza finalizzate a rendere fruibile lo scalo principale di Pantelleria centro e quello alternativo di Scauri;

il risanamento delle rete idrica esistente e la sua integrazione funzionale;

la realizzazione di un impianto di dissalazione, già avviato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica nella regione Siciliana, e, ove necessario, d'intesa con l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque in Sicilia;

l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato, all'Amministrazione regionale, all'Ufficio territoriale del Governo e alla Provincia.

5. Per il superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza il Prefetto di Trapani è autorizzato a porre in essere i necessari interventi finalizzati ad accelerare l'esecuzione delle opere già avviate e finanziate, anche mediante la messa in mora dei soggetti realizzatori delle opere, e, se dal caso, disponendo affinché il Commissario delegato si sostituisca in caso di perdurante inerzia.

6. Il Commissario delegato nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili provvede alla realizzazione ed al potenziamento delle infrastrutture, attrezzature e mezzi di protezione civile organicamente coordinati nell'ambito del Piano comunale d'emergenza.

7. Al fine supportare il Commissario delegato nell'espletamento della attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi e della copertura finanziaria, è istituita, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento presieduta dal Prefetto di Trapani con funzioni di Presidente, da un magistrato della Corte dei conti, da un magistrato amministrativo, da un Avvocato dello Stato, da un esperto nominato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, da due dirigenti regionali ed un consulente nominati dal Presidente della regione Siciliana e da un consulente nominato dal Sindaco di Pantelleria.

8. Ai membri della Commissione di cui al comma 7 è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 10% del trattamento economico in godimento, e qualora non dipendenti pubblici il compenso spettante ai membri della predetta Commissione è determinato in misura pari al compenso spettante ai membri dipendenti pubblici.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, può, ove strettamente necessario, affidare incarichi professionali e di consulenza specialistica giuridica e tecnica in base alla normativa vigente, avvalendosi ove occorrenti delle deroghe previste dalla presente ordinanza.

2. Il Commissario delegato può, ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni richiesta del Commissario delegato. A tal fine i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004 sono ridotti della metà.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241;

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli, 100, 101, 103, 106, 107, 109, 125, 126 e 127;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-*bis*, 23 e 49, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, art. 42;

decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 art. 20, comma 1, articoli 22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 47, 146 e 150;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le disposizioni della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14-*bis*, 16, 17, 19, 20, 21, 24-*bis*, 25, 28, 29, 30 e 32 e 34 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articoli 4, 13 e 18;

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, articoli 3, 6, 7 e 8 come modificati dal-

l'art. 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, nonché dai decreti attuativi emessi in attuazione del relativo art. 10, commi 4, 5 e 6;

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 art. 30;

legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

legge regionale n. 10 del 1991, articoli 8, 9 e 11;

legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 art. 91 e disposizioni ivi richiamate;

legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 art. 68.

Art. 4.

1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e finanziario all'espletamento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato a cui spetta un compenso pari ad euro 1.000 netti mensili, è autorizzato a costituire un'apposita struttura, composta da dieci unità di personale, in posizione di distacco o comando appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alla Regione, alle Amministrazioni locali ed Enti pubblici.

2. Il personale della struttura commissariale è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. Al soggetto attuatore è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 10% degli emolumenti in godimento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della presente ordinanza.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede:

quanto a euro 6.176.000,00, a valere sui fondi della delibera del Cipe n. 17 del 2003 e quanto a euro 12.911.422,00, a valere sui fondi della delibera del Cipe n. 84 del 2000 ricomprese nell'Accordo di Programma Quadro coordinato e integrato per il trasporto marittimo sottoscritto il 28 novembre 2005;

quanto a euro 4.200.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie, di cui alla delibera Cipe n. 2 del 2006 - punto P - assegnati al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione degli interventi per fronteggiare situazioni emergenziali nella Regione Siciliana;

nonché mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

2. Le risorse di cui al comma 1 disponibili e non utilizzate sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione anche militare, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

07A04474

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 aprile 2007.

Modalità di riassegnazione delle somme derivanti dal rilascio della carta d'identità elettronica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 *vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge n. 43 del 31 marzo 2005, così come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, tra l'altro:

prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno ed il Ministro per le riforme e le innovazioni tecnologiche nella pubblica amministrazione;

dispone che una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta di identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata, per euro 1,15, alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e, per euro 0,70, ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 16 febbraio 2007, concernente il costo della carta d'identità elettronica;

Visto che, sulla base dello stesso decreto, il Ministero dell'interno garantisce il monitoraggio e la relativa contabilizzazione delle carte utilizzate durante i processi di emissione e dei flussi finanziari relativi ai versamenti effettuati dai comuni;

Considerato che occorre garantire la tempestività della riassegnazione ai comuni della quota ad essi spettante per l'emissione delle carte d'identità elettronica;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni contabili

1. Le somme riassegnate, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 1,85 per ogni carta di identità elettronica rilasciata, sono iscritte per una quota, pari ad euro 0,70, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per essere successivamente versate ai singoli comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione della carta, sulla base dell'ordine cronologico del rilascio delle carte stesse, come risultante dal sistema centrale di sicurezza del circuito di emissione ubicato presso il Centro nazionale dei servizi demografici del Ministero dell'interno.

2. La restante quota di euro 1,15, spettante al Ministero dell'interno, è iscritta al capitolo 1284 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per la copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo.

Art. 2.

Modalità delle erogazioni ai comuni

1. L'erogazione delle somme spettanti ai comuni ai sensi dell'art. 1 è effettuata con cadenza trimestrale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2.

2. Nell'ipotesi di somme dovute ai comuni inferiori all'importo di 50 euro, il versamento sarà effettuato nei trimestri successivi, al raggiungimento della soglia stessa o, comunque, in occasione dell'ultimo versamento trimestrale dell'esercizio.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo dei competenti organi e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A04206

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 maggio 2007.

Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Alba», in Valli del Pasubio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2006 con la quale la Società Fonte Margherita S.p.A. con sede in Torrebelvicino (Vicenza), via Fonte Margherita n. 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Alba», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n. 3339-213 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Alba;

Vista la dota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la sezione III del Consiglio superiore di sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 5 aprile 2007, sulla base dello studio clinico presentato, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Alba», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 2 maggio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A04165

DECRETO 2 maggio 2007.

Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Verna», in Chiusi della Verna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota pervenuta in data 2 febbraio 2007 con la Verna S.r.l., con sede in Chiusi della Verna (Arezzo), via S. Andrea n. 16, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Verna», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonte del Rio sita nel comune di Chiusi della Verna (Arezzo), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3263-167 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Verna;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la sezione III del Consiglio Superiore di Sanità ha comunicato il proprio parere favorevole all'inserimento, sulle etichette delle acque minerali naturali riconosciute per l'alimentazione dei neonati, di diciture che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al seno;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 5 aprile 2007, sulla base dello studio clinico presentato, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Verna», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonte del Rio sita nel comune di Chiusi della Verna (Mezzo), sono le seguenti «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 2 maggio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A04166

ORDINANZA 28 marzo 2007.

Campagna vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2006-2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il regolamento di Polizia veterinaria;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;

Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, per quanto riguarda i movimenti di animali a partire dalle zone soggette a restrizione;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 11 maggio 2001, concernente misure urgenti di profilassi vaccinale e le disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18 del 19 gennaio 2005, circa l'impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;

Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2006/875/CE del 30 novembre 2006;

Ritenuto opportuno aggiornare il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004;

Rilevato che allo stato attuale sono comparsi in Europa sierotipi mai riscontrati prima (BTV8 nei territori del Nord Europa e BTV1 in alcuni territori della regione Sardegna);

Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la blue tongue, prevede la possibilità di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;

Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato al Ministero della salute, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni del territorio nazionale;

Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili per soddisfare i bisogni nazionali per i siero-

tipi 1 e 9 sono quelli vivi attenuati e che la disponibilità di vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti per i sierotipi 2 e 4, è limitata;

Ritenuto necessario adottare nuove disposizioni in ordine alla campagna di vaccinazione per la Blue Tongue 2007;

Ordina:

Art. 1.

1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2007, devono essere sottoposti a vaccinazione entro e non oltre il 30 aprile 2007, nel caso in cui sia impiegato il vaccino vivo attenuato e senza prescrizioni temporali per l'impiego del vaccino inattivato:

a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I alla presente ordinanza, dando priorità agli animali destinati alla rimonta, secondo le modalità stabilite nel «protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (bluetongue) rev. 1° marzo 2007» allegato alla presente ordinanza;

b) gli animali delle specie, bovina e bufalina, ai soli fini dello spostamento, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera *a)*.

2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi di veterinari liberi professionisti appositamente formati e autorizzati.

3. A parziale deroga del comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza sierologica, entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una deroga all'obbligo di vaccinazione nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2007. Le regioni potranno concordare modalità e definire protocolli sanitari per le movimentazioni interregionali per aree omogenee relativamente ai sierotipi circolanti, informandone contestualmente il Ministero della salute e le altre regioni e province autonome.

4. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento indicato al comma 1, lettera *a)*, possono utilizzare eventuali nuovi vaccini autorizzati messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilità degli stessi;

5. L'allegato I della presente ordinanza, conforme alla decisione 2005/393/CE, e successive modifiche ed integrazioni, può essere modificato in base ai risultati della sorveglianza sierologica, entomologica, delle condizioni climatiche, con provvedimento del Ministero della salute.

6. Le spese inerenti l'esecuzione della vaccinazione nella campagna vaccinale 2007 sono a carico delle regioni e province autonome e dovranno essere rendicontate al Ministero della salute il quale provvederà a richiederne il rimborso alla Commissione europea nell'ambito dei piani cofinanziati. Le spese del vaccino sono a carico del Ministero della salute. Tali rimborsi in conformità al comma 5 dell'art. 3, della decisione 90/424/CEE riguardano il 100% delle spese per l'acquisto del vaccino e il 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa.

7. Per le successive campagne di vaccinazione quanto previsto al precedente comma 6, viene ridefinito e concordato tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del vaccino.

8. Le regioni, entro il 30 giugno 2007 comunicano al Ministero della salute la quantità di vaccino che prevedono di impiegare nella campagna di vaccinazione 2008 ai fini di una corretta programmazione degli ordinativi del presidio immunizzante.

Art. 2.

1. La movimentazione degli animali, dalle zone di protezione e di sorveglianza, può avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:

a) si tratta di animali vaccinati con vaccino vivo attenuato da più di 30 giorni e da non di più di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;

b) si tratta di ovicaprini vaccinati con vaccino inattivato da più di 14 giorni dopo il secondo intervento e da non più di un anno prima della data dell'invio nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;

c) si tratta di ovicaprini vaccinati con vaccino inattivato da più di 14 giorni e che siano già stati immunizzati nella campagna precedente da non più di un anno prima della data dell'invio nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;

d) si tratta di bovini vaccinati con vaccino inattivato da più di 15 giorni dopo il secondo intervento e da non più di 60 giorni dal secondo intervento prima della data dell'invio nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine; tali animali non possono essere rivaccinati nella stessa campagna di vaccinazione;

e) il piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi è attività di *Culicoides imicola* adulti.

2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre:

a) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;

b) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.

Art. 3.

1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimentati su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;

b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;

c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia, o dall'azienda di origine, o da una struttura autorizzata ai sensi dell'ordinanza ministeriale 2 novembre 2005, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione degli animali della specie ovi-caprina deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della AUSL di partenza della partita. Per i bovini l'avvenuta macellazione verrà verificata direttamente sull'archivio della BDN in quanto comunicata per singolo capo;

d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando ciò non sia possibile gli animali devono essere sottoposti a trattamento con insettorepellenti in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE; in tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare sul modello 4 la data e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato, per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione.

2. Non è consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni.

Art. 4.

1. È consentita la movimentazione di animali da macello non vaccinati, provenienti da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso macelli situati in tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per Blue Tongue alle seguenti condizioni:

a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;

b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;

c) gli animali devono essere spostati nelle ore diurne e devono essere macellati nello stesso giorno di arrivo;

d) qualora non sia possibile rispettare limiti orari, in deroga al punto *c)*, i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con insettorepellenti in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE;

e) gli animali devono essere inviati all'impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario;

f) l'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della AUSL di destinazione e l'avvenuta macellazione degli animali della specie ovi-caprina deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della AUSL di partenza della partita. Per i bovini l'avvenuta macellazione verrà verificata direttamente sull'archivio della BDN in quanto comunicata per singolo capo.

2. È consentita la movimentazione degli agnelli e capretti da latte, non vaccinati, provenienti da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso macelli situati nella stessa regione e destinati alla immediata macellazione alle seguenti condizioni:

a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;

b) gli animali devono essere spostati nelle ore diurne e devono essere macellati nello stesso giorno di arrivo.

Art. 5.

1. È consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati da madri non vaccinate provenienti da zone di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di 48 ore via fax al Servizio veterinario della AUSL di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;

b) il modello 4 di accompagnamento della partita deve riportare la dicitura «animali di età inferiore alle 4 settimane, movimentati ai sensi della presente ordinanza "....."» ed essere integrato riportando:

1) i codici identificativi degli animali;

2) la data del trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato;

c) gli animali devono essere sottoposti a trattamento con insettorepellenti, in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE, prima della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta.

2. Nelle aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure:

a) prima dell'arrivo dei vitelli in azienda devono essere individuati 15 soggetti sieronegativi da utilizzare come animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di cui al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza mensile, ad un controllo sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini;

b) gli animali introdotti devono essere posti in vincolo e possono essere movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia.

3. Le prescrizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso di movimentazione di vitelli da latte scolostrati, figli di madri vaccinate.

Art. 6.

1. Nel caso in cui venga segnalata la presenza sul territorio di un sierotipo diverso da quelli riportati nell'allegato I alla presente ordinanza per quel territorio, quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza, non è applicabile almeno fino al termine di una accurata valutazione della situazione epidemiologica da parte del Ministero della salute.

2. Nel caso in cui sia confermata la circolazione del virus e in caso di focolaio clinico, nelle zone sottoposte a restrizione sanitaria di cui al comma 1, quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza, non è applicabile fino alla revoca delle misure sanitarie disposte dalle autorità sanitarie.

Art. 7.

1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti o morti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalità rilevati, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro dipendenza dalla profilassi immunizzante contro la malattia siano stati preventivamente sottoposti a verifica, da parte del servizio veterinario competente, con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 8.

1. Il Ministero della salute in accordo con le regioni e le province autonome può effettuare verifiche sul territorio in relazione alla esecuzione dei programmi di vaccinazione e di sorveglianza previsti dalle norme specifiche.

Art. 9.

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità fino al 31 dicembre 2007.

Roma, 28 marzo 2007

Il Ministro: TURCO

Registrata alla Corte dei conti il 3 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 134

ALLEGATO I

Sierotipi 2 e 4 e, in misura minore 16:

Regione Sardegna: provincia di Sassari.

Sierotipi 2 e 4 e, in misura minore 16 e 1:

Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro e Oristano.

Sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16:

Regione Abruzzo: provincia di Chieti;

Regione Basilicata: province di Matera e Potenza;

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia;

Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

Regione Lazio: province di Frosinone e Latina;

Regione Molise: province di Campobasso e Isernia;

Regione Puglia: province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

Regione Sicilia: province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Sierotipo 2:

Regione Abruzzo: provincia di L'Aquila;

Regione Lazio: province di Rieti, Roma e Viterbo;

Regione Toscana: provincia di Grosseto;

Regione Umbria: province di Perugia e Terni.

PROTOCOLLO PER LA VACCINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)

CARATTERISTICHE, PRESENTAZIONE E MODALITA' DI IMPIEGO DEL VACCINO.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VACCINO

Vivo attenuato
Il vaccino vivo attenuato, mono o polivalente, è prodotto dall'Onderstepoort Biological Products (OBP), Onderstepoort, Repubblica del Sud Africa.
Il vaccino è preparato con ceppi virali isolati in campo, attenuati tramite numerosi passaggi su uova embrionate e su linee cellulari e purificati mediante il metodo delle placche.

Inattivato
Il vaccino inattivato, mono o polivalente, prodotto dalla Merial Italia S.p.A. Milano, è un vaccino che utilizza idrossido di alluminio e saponina come adiuvanti.

PRESENTAZIONE DEL VACCINO

Vivo attenuato
Il vaccino è costituito da un flacone di prodotto liofilizzato e da una bottiglia da 100 ml di diluente sterile.

Inattivato
Il vaccino è costituito da un flacone di soluzione iniettabile pronta all'uso contenente 100 dosi.

RICOSTITUZIONE E CONSERVAZIONE DEL VACCINO

Vivo attenuato
Il vaccino monovalente, salvo diverse indicazioni specificamente trasmesse dal CESME, deve essere ricostituito secondo le modalità di seguito indicate:
- ✓ trasferire, con una siringa sterile, 2-3 ml di diluente sterile dalla bottiglia da 100 ml nel flacone contenente il vaccino liofilizzato;
- ✓ agitare fino alla completa solubilizzazione evitando di produrre eccessiva schiuma;
- ✓ trasferire tutto il prodotto ricostituito nella bottiglia da 100 ml del diluente avendo cura di agitare bene.

Quando si utilizza più di un sierotipo di vaccino in un'unica somministrazione, ciascun flacone di vaccino monovalente deve essere ricostituito con le modalità sopra indicate e quindi, a dissolvimento avvenuto dei liofilizzati, tutte le sospensioni ottenute devono essere riunite nel flacone del diluente. Il diluente (2-3 ml) utilizzato per la ricostituzione dei singoli vaccini monovalenti deve provenire dalla stessa bottiglia di diluente in cui poi successivamente verranno riuniti i singoli vaccini monovalenti ricostituiti.
Ogni flacone di vaccino così ricostituito è pronto per l'uso e contiene 100 dosi vaccinali.

Il vaccino non perde la sua efficacia per 36-48 ore dalla ricostituzione quando:
- ✓ nelle fasi di reidratazione e prelievo vengono rispettate le condizioni di sterilità
- ✓ è conservato alla temperatura di +5°C ± 3°C
- ✓ non viene esposto ai raggi solari
- ✓ non viene congelato.

Inattivato
Il vaccino inattivato prodotto dalla Merial è un vaccino pronto all'uso.
Il prodotto deve essere conservato a temperatura compresa tra i +2°C e i +8°C, non deve essere congelato e una volta aperti, i flaconi di vaccino devono essere utilizzati entro 24 ore sempre avendo cura di conservarli ad una temperatura compresa tra i +2°C e i +8°C.

INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

Vivo attenuato
Utilizzare sempre siringhe ed aghi sterili (aghi monouso). Agitare la bottiglia prima di prelevare la dose di vaccino.

Disinfettare la cute e il tappo della bottiglia.
Prima di infiggere l'ago è necessario lasciare asciugare le superfici disinfettate (cute e tappi dei flaconi) al fine di evitare che tracce di disinfettante possano inattivare il virus.
Somministrare una dose da 1 ml per via sottocutanea.
Durante la vaccinazione evitare l'esposizione della bottiglia ad alte temperature ed alla luce solare.

Inattivato
Agitare con delicatezza immediatamente prima dell'uso. Evitare la formazione di bolle poiché questo potrebbe provocare irritazioni al sito di inoculo.
Somministrare una dose da 1 ml per via sottocutanea.

SITO DI INOCULO

Ovi-caprini: il vaccino può essere iniettato nella zona della spalla dietro al gomito.
Bovini e bufalini: nella regione del collo.

SPECIE ANIMALI DA VACCINARE

Vivo attenuato
L'immunità si sviluppa in circa 4 settimane dalla somministrazione del vaccino.

Sono sottoposti a vaccinazione gli animali appartenenti alle specie:
- ovina
- caprina
- bovina
- bufalina.

I vaccini vivi attenuati da utilizzare nella profilassi contro i sierotipi 2, 4 e 9 della Bluetongue possono essere usati per immunizzare tutte le specie sopra elencate. Ad oggi, a seguito della mancata disponibilità di dati sulla vaccinazione dei bovini con il sierotipo 1, l'unica specie che può essere vaccinata nei confronti di questo sierotipo è la specie ovina.

Inattivato
Sono sottoposti a vaccinazione gli animali appartenenti alle specie:
- ovina
- bovina (esclusivamente per il vaccino bivalente BTVPUR Alsap 2-4).

In commercio, oltre al vaccino bivalente BTVPUR Alsap 2-4, sono disponibili vaccini monovalenti inattivati contro i sierotipi 2, 4 e 9.

SCHEMI VACCINALI E PRECAUZIONI

VACCINAZIONE CON VACCINO VIVO ATTENUATO

Specie ovina e caprina

Femmine adulte: devono essere vaccinate almeno 4 settimane prima dell'accoppiamento; le femmine gravide devono essere vaccinate esclusivamente nella seconda metà della gravidanza.

Agnelli/capretti: devono essere vaccinati a 6 mesi di età.

Maschi adulti: devono essere vaccinati alla fine del periodo degli accoppiamenti.

Il richiamo è annuale.

Specie bovina e bufalina

Femmine adulte: devono essere vaccinate almeno 5 settimane prima della fecondazione; le femmine gravide devono essere vaccinate esclusivamente nella seconda metà della gravidanza.

Vitelli/annutoli: devono essere vaccinati a 6 mesi di età.

Maschi adulti: i tori, destinati a strutture a prova di *Culicoides* autorizzate ai sensi della nota del 24 aprile 2002 n. 600.6/BT /1764, "Linee guida per il controllo della febbre catarrale nei centri genetici e di fecondazione artificiale", possono essere esclusi dalla vaccinazione, secondo le modalità e le procedure già previste dalla citata nota del Ministero della Salute.
Tutti gli altri maschi adulti devono essere vaccinati almeno due mesi prima dell'utilizzo del materiale seminale o genetico.

Per gli animali giovani la vaccinazione è raccomandata a partire dal sesto mese di vita anche se, per particolari condizioni epidemiologiche, può essere presa in considerazione la vaccinazione in età più precoce. In questi casi, poiché gli anticorpi passivi di origine materna eventualmente presenti possono influire sull'efficacia della vaccinazione, deve essere valutata l'opportunità di una dose di richiamo tra il sesto e l'ottavo mese. Per gli adulti il richiamo è annuale.

NB: *Non necessariamente il vaccino svilupperà anticorpi proteggenti sufficienti nella totalità degli animali trattati. Misure aggiuntive dovranno essere prese per assicurare la protezione degli animali dalla bluetongue in quei periodi dell'anno in cui il rischio di trasmissione dell'infezione da parte degli insetti è maggiore. Gli animali dovrebbero essere tenuti distanti dalle aree vicine a fiumi, dighe, bacini: gli animali di maggior valore dovrebbero essere tenuti in stalla durante il tardo pomeriggio, la notte e le prime ore della mattina.La vaccinazione degli animali delle specie sensibili alla BT deve essere ripetuta annualmente.*

Vaccinazione con vaccino inattivato

Specie ovina
Prima vaccinazione:
- ✓ 1° iniezione:
  - o a 1 mese di età per i nati da pecore NON vaccinate;
  - o a 2 mesi e mezzo di età per i nati da pecore vaccinate.
- ✓ 2° iniezione: 21-30 giorni dopo.

Richiamo: una iniezione ogni anno. Nelle aree epidemiche si raccomanda di effettuare la vaccinazione un mese prima della comparsa degli insetti vettori.

Specie bovina
Quanto riportato di seguito per il bovino fa riferimento esclusivamente all'uso del vaccino bivalente BTVPUR Alsap 2-4.
Prima vaccinazione:
- ✓ 1° iniezione: la prima inoculazione deve avvenire ad un'età non inferiore a 2 mesi e mezzo;
- ✓ 2° iniezione: un mese dopo.

La sperimentazione sui bovini ha dimostrato che il vaccino è in grado di proteggere da titoli viremici, dopo la somministrazione della dose di richiamo, a partire dal 15° giorno fino al 60° giorno. Al momento non vi sono dati disponibili a dimostrare la protezione oltre il 60° giorno dalla seconda inoculazione.

Non è possibile procedere ad una terza vaccinazione con vaccino inattivato al fine di prolungare l'immunità oltre il 60° giorno dalla seconda inoculazione.

RIFORMA TEMPORANEA DALLA VACCINAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE SENSIBILI ALLA BT

Il veterinario che effettua la vaccinazione può, a suo insindacabile giudizio, non procedere alla vaccinazione dei capi che al momento della visita in azienda si presentano debilitati o comunque in condizioni sanitarie e fisiologiche non idonee alla vaccinazione. In questo caso il veterinario deve individuare gli animali da riformare e l'allevatore provvedere alla separazione fisica dei capi non vaccinati, così da facilitare il procrastinato intervento vaccinale. Il veterinario inoltre deve accertare lo stato di benessere animale e, in casi di non conformità alla normativa vigente, deve stilare una specifica relazione che deve essere conservata agli atti del servizio veterinario.

A solo titolo esemplificativo, possono essere considerati temporaneamente non idonei alla vaccinazione, i capi che sono:
- affetti da altre patologie intercorrenti. In questo caso il veterinario deve accertare e certificare la presenza o meno della patologia, o delle patologie, anche in un campione significativo di animali della stessa azienda che non presentano sintomatologia evidente rispetto alla patologia/e riscontrate;
- nella prima metà della gravidanza;
- nei primi giorni di lattazione.

Inoltre il veterinario che effettua la vaccinazione deve rilasciare una dichiarazione (**Allegato 9**) in cui certifica lo stato di salute degli animali vaccinati, l'eventuale motivo ed il numero degli animali riformati perché al momento considerati non idonei (riforma temporanea dalla vaccinazione). Il numero degli animali temporaneamente riformati, oltre che nella dichiarazione di cui all'**Allegato 9**, dovrà essere riportato anche sulla **scheda SBT09 (Allegato 3)** di registrazione degli interventi vaccinali.

PRECAUZIONI PRIMA DELLA VACCINAZIONE

Evitare gli accoppiamenti degli animali per un periodo di almeno 30 gg la vaccinazione.

Quando gli esami coprologici ne indicano la necessità, sottoporre gli animali a trattamenti antielmintici, almeno un mese prima della vaccinazione contro la bluetongue.

Sottoporre gli animali alla vaccinazione contro altre patologie almeno un mese prima della vaccinazione contro la bluetongue.

Somministrare, ove necessario, un'integrazione dietetica di sali minerali almeno 30 giorni prima del previsto intervento vaccinale.

PRECAUZIONI DOPO LA VACCINAZIONE

Evitare, ove possibile, di esporre gli animali vaccinati all'azione diretta dei raggi solari, a situazioni di stress o comunque a tutte le condizioni climatiche avverse almeno per le 3-4 settimane successive la vaccinazione.

Ove il veterinario lo ritenga necessario e quando siano segnalate reazioni avverse, effettuare visite cliniche periodiche in allevamento e documentare, anche attraverso esami di laboratorio, ogni problema rilevato.
In caso di somministrazione del vaccino nella prima metà di gravidanza, porre particolare attenzione al rilievo ed alla segnalazione di eventuali fenomeni di aborti, malformazioni fetali e natimortalità.

Evitare la somministrazione di vaccini per altre patologie per almeno un mese dopo la vaccinazione contro la bluetongue.

EFFETTI DEL VACCINO

A 7 giorni dalla vaccinazione, alcuni animali possono manifestare una reazione febbrile e fenomeni di fotosensibilizzazione. Gli animali con reazione febbrile non devono essere avviati alla macellazione.

Il vaccino può causare anche iperemia cutanea a livello della mammella e della parte interna delle coscia, edemi transitori e calo transitorio della produzione lattea. Quando tali fenomeni persistono, è necessario effettuare tutti gli esami di laboratorio per escludere la presenza di un'infezione concomitante da virus selvaggio.

Il vaccino, quando somministrato nella prima metà della gravidanza, può avere effetti abortigeni o teratogeni. Esistono anche segnalazioni di natimortalità (vedere anche il capitolo "Monitoraggio di eventuali effetti indesiderati sulla riproduzione animale").

INFORMAZIONE AGLI ALLEVATORI

I servizi veterinari hanno la responsabilità e l'obbligo di informare gli allevatori dei possibili effetti indesiderati provocati dalla vaccinazione contro la BT e contestualmente dei vantaggi della vaccinazione in relazione alla perdite legate alla presenza della malattia e dell'infezione.

Devono altresì informare gli allevatori dell'obbligo di segnalare **immediatamente** al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente la morte di animali, gli aborti, le patologie di sospetta origine infettiva che si verificano in azienda.
Infatti Il Regolamento di Polizia Veterinaria (approvato con DPR 8/2/1954 n. 320) stabilisce che:

> « i veterinari pubblici o **libero professionisti, i proprietari ed i detentori di animali,** nonché altre figure professionali, hanno l'obbligo di denunciare all'Autorità sanitaria competente ogni caso di aborto (art 105) e qualunque sintomo, compresa la morte (art 2), che possa far sospettare la presenza di una malattia infettiva e diffusiva ».

MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI

In caso di segnalazione di effetti indesiderati da vaccino, il Servizio veterinario competente per territorio deve:

- ✓ effettuare un sopralluogo in azienda;
- ✓ verificare e certificare la presenza o l'assenza di patologie concomitanti, eventualmente non rilevate al momento della vaccinazione, comprese quelle riferibili ad una scorretta alimentazione degli animali;
- ✓ effettuare l'indagine epidemiologica e registrarne i risultati nella **scheda di indagine epidemiologica (Allegato 8**). Questa deve essere **obbligatoriamente** compilata in ogni sua parte e copia deve essere inviata per conoscenza al CESME;
- ✓ prelevare tutti i campioni necessari a confermare /escludere il legame tra gli effetti segnalati/rilevati e la vaccinazione contro la bluetongue.

In particolare dovranno essere prelevati ed inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio i seguenti campioni:

1. feti abortiti, quando l'**aborto si verifica successivamente alla vaccinazione della madre**;
2. carcasse degli animali, in caso **di malformazioni o mortalità neonatale (entro le prime settimane di vita);**
3. **sangue** in EDTA degli animali che manifestano problemi;
4. **milza** degli animali morti a seguito del presunto danno vaccinale.

Il materiale, accompagnato dalla **scheda SBT10 (Allegato 5)**, completa in ogni sua parte, verrà inviato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio.
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS) sono tenuti **a non** accettare i campioni qualora la scheda SBT10 risulti incompleta e a darne comunicazione al servizio veterinario territoriale, regionale e centrale. Gli II.ZZ.SS competenti per territorio, dopo aver escluso qualunque possibile eziologia

batterica o parassitaria ed in caso di fondato sospetto di effetti collaterali dovuti alla vaccinazione contro la bluetongue, inviano al CESME il materiale necessario alla diagnosi eziologica (**Allegati 6** e **7**).

I Servizi Veterinari competenti dovranno visitare gli allevamenti che hanno segnalato effetti indesiderati periodicamente fino al momento in cui la causa che ha provocato la segnalazione sia definita con ragionevole certezza.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI VACCINATI

ANIMALI DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA

Gli animali vaccinati dovranno essere contrassegnati con un tatuaggio da apporre sulla grassella o sul padiglione auricolare recante i seguenti caratteri:

1. due lettere riportanti la dicitura “BT”;
2. due cifre corrispondenti al mese in cui tale animale è stato vaccinato (ad esempio, “01” se l’animale è stato vaccinato a gennaio);
3. una cifra recante l’anno in cui l’animale è stato vaccinato (ad esempio, “4” se l’animale è stato vaccinato nell’anno 2004).

Esempio: tatuaggio di animale vaccinato a gennaio del 2004 **BT 01 4**

L’utilizzo di metodi di marchiatura a caldo o con azoto liquido sono ammessi solo negli animali con cute pigmentata, nei quali l’utilizzo del tatuaggio non dia sufficienti garanzie di leggibilità nel tempo. In ogni caso, la pratica di marchiatura degli animali dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme sul benessere animale ed evitando inutili sofferenze agli animali.

E’ possibile **derogare** all’applicazione del tatuaggio nel caso in cui:

1. il Servizio Veterinario regionale di competenza assicuri l’esistenza di un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina omogeneo ed univoco sul territorio; **E**
2. il Servizio Veterinario dell’Azienda USL garantisca che tutti i codici identificativi degli animali vaccinati siano opportunamente registrati (su supporto informatico o cartaceo) con l’indicazione della data di vaccinazione (gg/mm/aa) ed il sierotipo o sierotipi; **E**
3. il Servizio Veterinario dell’Azienda USL sia in grado, in ogni momento, di certificare se e quando uno specifico animale è stato vaccinato; **E**
4. il Servizio Veterinario dell’Azienda USL garantisca che, qualora animali vaccinati perdessero il marchio identificativo e non fosse possibile risalire correttamente all’identità, gli animali in questione siano abbattuti e distrutti; **E**
5. il Servizio Veterinario dell’Azienda USL garantisca che sul registro aziendale venga riportato li numero di animali che è stato vaccinato in ciascun singolo allevamento.

Nel caso in cui gli animali vaccinati siano oggetto di compravendita, debbono venire tatuati secondo quanto disposto al primo paragrafo del presente capitolo.

ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA

Per tutti gli animali vaccinati andrà riportato, sia sul registro aziendale che sul documento di identificazione individuale (passaporto)l’indicazione dell’avvenuta vaccinazione con la seguente dicitura: Vaccinato il gg/mm/aa con vaccino (specificare sierotipo o sierotipi).

REGISTRAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELL'IMPIEGO DEL VACCINO

REGISTRAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL VACCINO

Le Regioni interessate devono richiedere ufficialmente al Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario il numero di dosi di vaccino necessarie.
Nella richiesta dovranno essere indicati chiaramente:

1. il numero di capi da vaccinare suddiviso per specie e per A.USL.;
2. l'indirizzo ed il numero di telefono delle Istituzioni cui dovrà essere fatta la consegna del vaccino;
3. Il nome ed il cognome del referente che prenderà in consegna il vaccino.

La richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, al Centro di Referenza Nazionale delle Malattie Esotiche (CESME), che provvederà alla consegna del numero di dosi vaccinali richieste, salvo indicazioni diverse da parte delle Regioni. Le Istituzioni indicate dovranno garantire la corretta conservazione del vaccino fino al momento della sua utilizzazione.

Ciascun Ente che provveda ad immagazzinare, anche temporaneamente, ed a distribuire il vaccino dovrà detenere un **registro di carico e scarico** conforme al modello riportato nella **scheda SBT08 (Allegato 1)**. Il registro dovrà essere compilato secondo le istruzioni contenute nell'**Allegato 2**. Per ciascun lotto dovrà essere riportato il numero di flaconi presi in carico ed il numero di flaconi distribuiti.

Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di vaccinazione. In quest'ultimo caso il veterinario dovrà registrare l'accaduto e la registrazione dovrà essere tenuta agli atti dell'Azienda USL di competenza e disponibile, su richiesta, per gli organi di controllo nazionali e comunitari.

Le AUSL dovranno smaltire i flaconi vuoti di vaccino, nonché eventuali flaconi contenenti dosi vaccinali non più utilizzabili, secondo le norme previste per i rifiuti speciali.

REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI.

Gli interventi vaccinali effettuati nelle aziende dovranno essere accuratamente registrati utilizzando la **scheda SBT09 (Allegato 3)** e seguendo le istruzioni contenute nell'**Allegato 4**. I dati così registrati dovranno essere quindi immessi nel software di gestione del sistema di sorveglianza della bluetongue - predisposto e distribuito a cura del Centro di Referenza nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) - e alimentare settimanalmente il Sistema Informativo Nazionale della Bluetongue. Eventuali richieste di inoltro dei dati su supporti e con modalità differenti dovranno essere concordate con il CESME. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0861-3321.

ALLEGATO 1

SCHEDA SBT08

REGISTRO DI CARICO E SCARICO VACCINO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

Ente / Istituto (1) ....

Tipo materiale (2) .... N° lotto (3) ....

CARICO		SCARICO					
DATA (4)	N° DOSI (5)	DATA (6)	N° DOSI (7)	ENTE a cui è stato consegnato il vaccino (8)	NOME E COGNOME della persona a cui è stato consegnato il vaccino (9)	FIRMA per ricevuta della persona a cui è stato consegnato il vaccino (10)	NOTE (11)
/ /		/ /					
/ /		/ /					
/ /		/ /					
/ /		/ /					
/ /		/ /					
/ /		/ /					
/ /		/ /					
/ /		/ /					

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO VACCINO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

Il registro di carico e scarico deve essere composto da pagine numerate progressivamente e conservato presso ciascun Ente o Istituto che abbia in carico, anche temporaneamente, il vaccino (Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Regione, Azienda USL) sino alla sua distribuzione ai veterinari incaricati per la vaccinazione. La registrazione del carico e dello scarico di ogni singolo lotto di vaccino liofilizzato e di soluzione sterile deve avvenire su pagine separate in modo da poter risalire in ogni momento e con estrema facilità al numero di dosi di vaccino e di soluzione sterile distribuiti ed ancora in possesso per ciascun lotto di produzione.

(1) Ente / Istituto: riportare la denominazione dell'Ente o dell'Istituto che abbia in carico il vaccino e detentore del presente registro di carico e scarico.
(2) Tipo materiale: indicare se si tratta del vaccino liofilizzato o dei flaconi di soluzione sterile. Nel caso del vaccino riportare anche il nome del tipo di vaccino preso in carico con la specifica del sierotipo a cui si riferisce (ad esempio: vivo-attenuato, sierotipo 2).
(3) N° lotto: trascrivere il numero di lotto così come riportato sulla confezione e sui flaconi presi in carico.

CARICO
(4) Data: inserire la data in cui è stato preso in carico il vaccino/soluzione sterile di quel determinato lotto.
(5) N° dosi: inserire il numero di dosi del vaccino o della soluzione sterile presi in carico di quel determinato lotto nella data specificata nella colonna (4). Si tenga conto per facilità di calcolo che ciascun flacone di vaccino liofilizzato, così come ciascun flacone di soluzione sterile, corrisponde a 100 dosi vaccinali.

SCARICO
(6) Data: inserire la data di ciascuna consegna di vaccino/soluzione sterile ad altri Enti / Istituti od ai veterinari incaricati di eseguire le vaccinazioni.
(7) N° dosi: inserire il numero di dosi che sono stati consegnate di vaccino o di soluzione sterile.
(8) Ente: riportare il nome dell'Ente a cui è stato consegnato il vaccino/soluzione sterile (ad esempio: Azienda USL n. 8 di Cagliari).
(9) Nome e cognome: riportare il nome e cognome (leggibile ed in stampatello) della persona a cui fisicamente è stato consegnato il vaccino/soluzione sterile.
(10) Firma: far apporre per ricevuta la firma della persona a cui è stato consegnato il vaccino/soluzione sterile ed il cui nome e cognome è stato specificato nella colonna (9).

Nel caso in cui un certo numero di flaconi di vaccino o di soluzione sterile andassero distrutti accidentalmente e quindi non consegnati, lo scarico di tali quantità andrà comunque registrata sul registro nella sezione SCARICO. In tale caso la colonna (8) non andrà compilata mentre:
- nella colonna (6) andrà specificata la data in cui i flaconi sono andati distrutti;
- nella colonna (7) andrà inserito il numero di dosi che sono andate distrutte;
- nella colonna (9) andrà riportato in modo leggibile il nome e cognome della persona che sta effettuando tale registrazione;
- nella colonna (10) la persona che effettua la registrazione apporrà la sua firma;
- nella colonna (11) andrà specificato che trattasi di scarico per distruzione accidentale.

ALLEGATO 3

SCHEDA SBT09

SCHEDA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI NELLE AZIENDE

TIPO DI VACCINO UTILIZZATO: VIVO ATTENUATO

AZIENDA USL ....

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE: VI (Anno 2007)

CODICI LOTTI DILUENTE (11) __________________ **CODICI LOTTI VACCINO** (12) ______________________

SIEROTIPI PER I QUALI SI È VACCINATO (10): [ ] 1 [ ] 2 [ ] 4 [ ] 9

CODICE AZIENDALE	DATA INGRESSO IN STALLA	DENOMINAZIONE AZIENDA	SPECIE ANIMALE SOTTOPOSTA A VACCINAZIONE (barrare la casella)	NUMERO CAPI IN AZIENDA				Vaccinazione ordinaria (1) / richiamo (2)
				Totale capi presenti	Totale capi vaccinabili	Totale capi vaccinati	Totale capi riformati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					

Nome e cognome del veterinario: ....
Veterinario ASL □ Veterinario convenzionato □

SCHEDA SBT09

SCHEDA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI NELLE AZIENDE

TIPO DI VACCINO UTILIZZATO: INATTIVATO

AZIENDA USL ....

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE: VI (Anno 2007)

CODICI LOTTI DILUENTE (11) ___________________ **CODICI LOTTI VACCINO** (12) ________________________

SIEROTIPI PER I QUALI SI È VACCINATO (10): [ ] 2 [ ] 4 [ ] 9

CODICE AZIENDALE (1)	DATA INGRESSO IN STALLA (2)	DENOMINAZIONE AZIENDA (3)	SPECIE ANIMALE SOTTOPOSTA A VACCINAZIONE (barrare la casella) (4)	NUMERO CAPI IN AZIENDA				Vaccinazione ordinaria (1) / richiamo (2) (9)
				Totale capi presenti (5)	Totale capi vaccinabili (6)	Totale capi vaccinati (7)	Totale capi riformati (8)	
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					
			☐ Bovina ☐ Ovina ☐ Bufalina ☐ Caprina					

Nome e cognome del veterinario: ....
Veterinario ASL ☐ Veterinario convenzionato ☐

ALLEGATO 4

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SBT09 PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI NELLE AZIENDE

La scheda SBT09 deve essere utilizzata per la registrazione degli interventi vaccinali.
Su ciascun campo della scheda devono essere riportate tutte le informazioni richieste secondo indicazioni di seguito riportate.
Inoltre per ciascuna azienda sottoposta a vaccinazione (ovvero per ciascun codice aziendale) deve essere compilata

- ***una sola riga*** della scheda quando la vaccinazione è effettuata su una sola specie animale per ogni ingresso
- ***su due o più righe*** della scheda quando:
  - **(a)** sono presenti e vengono vaccinate specie diverse appartenenti alla stessa azienda (in questo caso compilare una riga per ogni specie sottoposta a vaccinazione);
  - **(b)** i capi presenti vengono vaccinati in via ordinaria e contemporaneamente (ovvero nello stesso ingresso) viene effettuato il richiamo su uno o più capi.

L'indicazione dei sierotipi per i quali si è praticata la vaccinazione si riferisce a tutti gli interventi vaccinali riportati sul medesimo foglio. Qualora vengano effettuate vaccinazioni con combinazioni differenti di sierotipi (ad esempio, nell'azienda 001XX001 si è vaccinato per i sierotipi 2 e 9, mentre nell'azienda 001YY001 per il solo sierotipo 2), le informazioni andranno registrate su schede SBT09 distinte.

(1) Codice aziendale: inserire il codice dell'azienda come assegnato a norma del DPR 96/317.

(2) Data dell'ingresso in stalla: riportare la data in cui è stato effettuato l'intervento vaccinale nell'azienda specificata nella colonna (1).

(3) Denominazione azienda: riportare la denominazione dell'azienda così come registrata ai sensi del DPR 96/317.

(4) Specie animale sottoposta a vaccinazione: barrare la casella corrispondente alla specie animale sulla quale è stato effettuato l'intervento vaccinale. Per ciascun rigo dovrà essere barrata una unica casella. Nel caso di vaccinazione nella medesima azienda di animali di specie animali diverse saranno compilate righe differenti per ciascuna specie animale considerata.

(5) Numero totale capi presenti: riportare il numero totale di capi di qualunque età presenti nell'azienda e della specie animale specificata nella colonna (4).

(6) Numero capi vaccinabili: riportare il numero di capi presenti nell'azienda, della specie animale specificata nella colonna (4) ed in età da poter essere sottoposti a vaccinazione.

(7) Numero capi vaccinati: riportare il numero dei capi della specie animale specificata nella colonna (4) vaccinati in azienda nella data specificata in colonna (2).

(8) Numero capi riformati: riportare il numero dei capi che sono stati temporaneamente riformati dalla vaccinazione in quanto ritenuti in condizioni sanitarie o fisiologiche NON idonee a subire la vaccinazione. Si riporterà, quindi, lo stesso numero degli animali riformati presente anche sulla "dichiarazione di buono stato di salute".

(9) Vaccinazione ordinaria / richiamo:

a. **Vaccino VIVO ATTENUATO**: di norma gli animali sono vaccinati una sola volta nell'ambito della stessa campagna di vaccinazione e quindi occorre inserire il valore "**1**". Solo nel caso in cui, per motivi eccezionali, si procede alla vaccinazione dei medesimi animali per una seconda volta con i medesimi sierotipi e nella stessa campagna vaccinale, occorre inserire il valore "**2**".

b. **Vaccino INATTIVATO**: l'utilizzo del vaccino inattivato prevede necessariamente il richiamo. Quindi quando gli animali sono vaccinati la prima volta nell'ambito della stessa campagna di vaccinazione occorre inserire il valore "**1**". Quando si procede alla vaccinazione di richiamo dei medesimi animali per una seconda volta con i medesimi sierotipi e nella stessa campagna vaccinale, occorre inserire il valore "**2**".

(10) Sierotipo: indicare il sierotipo o la combinazione di sierotipi per il quale si sta effettuando la vaccinazione, barrando la casella corrispondente.

(11) Codici lotti diluente: trascrivere il/i numero/i del/i lotto/i di diluente utilizzato come riportato sul flacone (vedi figura 1).

(12) Codici lotti vaccino: trascrivere il/i numero/i del/i lotto/i di vaccino utilizzato come riportato sul flacone del vaccino (vedi figura 1).

Figura 1

SCHEDA SBT10 **ALLEGATO 5**

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI SORVEGLIANZA EFFETTI INDESIDERATI A SEGUITO DELLA VACCINAZIONE

Azienda USL (nome e Indirizzo) ______________________________

Codice aziendale ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ Denominazione azienda ______________________________

Comune________________________ Località________________________

Progr. campione	**Specie animale**	**Campioni prelevati:**	**Materiale Inviato** (specificare es. sangue / carcassa / milza / cervello / linfonodi / ecc.)	**DA COMPILARE NEL CASO NEL CASO DI FETI ABORTITI O ANIMALI MORTI NEI PRIMI 2 MESI DI VITA**			**DA COMPILARE NEL CASO DI ANIMALI ADULTI**	
				Codice Identificativo della madre	**Data di vaccinazione della madre**	**Stima età del feto (in settimane) o età animale (in giorni)**	**Codice Identificativo dell'animale**	**Data di vaccinazione dell'animale**
1		[] Feto abortito [] Animale morto nei primi 2 mesi di vita [] Animale adulto						
2		[] Feto abortito [] Animale morto nei primi 2 mesi di vita [] Animale adulto						
3		[] Feto abortito [] Animale morto nei primi 2 mesi di vita [] Animale adulto						
4		[] Feto abortito [] Animale morto nei primi 2 mesi di vita [] Animale adulto						

Data di prelievo dei campioni ____/____/______ È stata compilata la scheda di indagine epidemiologica per l'azienda ? [] SI [] NO

Firma del veterinario (leggibile) Numero di registro generale IZS di competenza territoriale ____________

ALLEGATO 6

CONFEZIONAMENTO E INVIO DEL MATERIALE SOSPETTO DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE) ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

I feti abortiti e le carcasse degli animali nati morti o malformati devono pervenire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per il territorio entro 24 ore dall'aborto o dal decesso.

I feti e le carcasse devono essere posti in sacchi di plastica ben chiusi e trasportati in contenitori a chiusura stagna refrigerati ad una temperatura compresa tra i +4°C e i +8°C.

I campioni devono essere accompagnati da una scheda **SBT10** per ciascuna azienda di origine e devono essere contrassegnati con il codice dell'azienda di origine e col numero progressivo corrispondente a quello riportato sulla scheda **SBT10**.

ALLEGATO 7

ISTRUZIONI PER L'INVIO AL CESME DI MATERIALE PER LA DIAGNOSI EZIOLOGICA DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)

MATERIALE PER DIAGNOSI EZIOLOGICA

Milza e linfonodi meseraici

CONSERVAZIONE E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER LA SPEDIZIONE

I campioni inviati al CESME entro 48 ore dall'aborto o dal decesso devono essere conservati a 4°C, i campioni inviati oltre le 48 ore devono essere conservati – 80°. **Non stoccare in nessun caso i campioni alla temperatura di –18°C o –20°C.** In entrambi i casi durante la spedizione va garantita la catena del freddo.

Ciascun campione deve essere posto all'interno di contenitori infrangibili a chiusura stagna e questi ultimi devono essere posto all'interno di 2 sacchetti di plastica sigillati.

A ciascuna scheda **SBT10** va associato un unico numero di registro o di riferimento da riportare sulla scheda.
I campioni devono essere accompagnati da copia della scheda **SBT10**, completa del numero di registro o di riferimento e i contenitori devono essere identificati singolarmente con il numero di registro ed il corrispondente numero progressivo (da 1 a n) riportato sulla scheda **SBT10**.

Nello stesso pacco possono essere inviati anche campioni provenienti da aziende diverse, a condizione che i campioni provenienti da una stessa azienda (ovvero i campioni con un unico numero di registro) siano confezionati separatamente, ciascun contenitore sia chiaramente identificato e siano inviate tutte le schede **SBT10** corrispondenti.

Il pacco deve essere confezionato ed inviato in modo da garantire durante il trasporto il mantenimento della catena del freddo.

Il pacco deve esser sigillato ed inviato a:

CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER LE MALATTIE ESOTICHE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"
CAMPO BOARIO
64100 TERAMO

con la dicitura:

ATTENZIONE - MATERIALE BIOLOGICO - SOSPETTO DI BLUETONGUE

ALLEGATO 8

SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

A SEGUITO DI PRESUNTI EFFETTI INDESIDERATI DEL VACCINO BLUE TONGUE

DATA DI COMPILAZIONE _______/_______/________

NOME E COGNOME DEL VETERINARIO (STAMPATELLO) ____

____

DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA

AUSL____

PROVINCIA____

COMUNE____

COORDINATE GEOGRAFICHE (in formato decimale):

Latitudine: |_|_| , |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Longitudine: |_|_| , |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Altitudine: |_|_|_|_|

CODICE ALLEVAMENTO |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

DENOMINAZIONE DELL'ALLEVAMENTO____

PROPRIETARIO____

DETENTORE ____

INDIRIZZO DELL'ALLEVAMENTO____

AZIENDE O PERTINENZE APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO

Codice allevamento	Denominazione azienda	Indirizzo	Comune e Provincia	AUSL	Specie animali allevate

ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) Eventuali MOD. 4 (art. 31 DPR 08.02.1954, n. 320);
2) EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI (referti IZS competente, carta dell'IGM, ecc.)

PARTE 1 - GENERALITA' DELL'AZIENDA

1. CONSISTENZA ED INFORMAZIONI GENERALI DELL'ALLEVAMENTO

Specie animale	Totale animali presenti	% di riforma annua	% di mortalità annua	% di rimonta annua	% di ovini e caprini con età superiore ai 5 anni
BOVINI					
BUFALINI					
OVINI					
CAPRINI					

Tipo di rimonta: interna □ esterna □ mista □

Acquisto di animali nell'ultimo anno: [1] si [2] no Numero animali acquistati |__|__|__|__|

Densità animali stabulati: □ ottimale; □ buona; □ scadente

Cura della lettiera: □ ottimale; □ buona; □ scadente

Numero di cani che custodiscono il gregge: _______

Contatti con altri cani: [1] si [2] no

Presenza di gatti in azienda: [1] si [2] no

2. TIPOLOGIA DELL'AZIENDA:
(è possibile barrare più caselle)

LATTE [1] si [2] no
CARNE [1] si [2] no
MISTO (indicare le categorie interessate) [1] si [2] no
MACELLO [1] si [2] no
STALLA DI SOSTA [1] si [2] no

3. MODALITA' D'ALLEVAMENTO:

[1] allevamento in stalla tutto l'anno [1] si [2] no
[2] pascolo in primavera/estate [1] si [2] no

[se SI] al pascolo, nei periodi notturni, sono custoditi in ricoveri? [1] si [2] no
[se SI] indicare il periodo dell'anno in cui gli animali sono custoditi nei ricoveri: ___________
[3] transumante? [1] si [2] no
[se SI] contatti con altre aziende durante gli spostamenti per transumanza: [1] si [2] no

4. CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL'AZIENDA

[1] Eccellenti [2] Buone [3] Sufficienti [4] Insufficienti

Descrivere per [3] e [4]:____

____

____

____

5. ZONA DI PASCOLO: indicare il Comune____

[1] pascolo esclusivo [1] si [2] no

[2] in comune con greggi appartenenti ad altri proprietari [1] si [2] no

se **SI** specificare:

azienda ___________ , periodo di contatto _____ - _______ e specie animale _____
azienda ___________ , periodo di contatto _____ - _______ e specie animale _____
azienda ___________ , periodo di contatto _____ - _______ e specie animale _____
azienda ___________ , periodo di contatto _____ - _______ e specie animale _____

[3] al pascolo sono contigue zone umide [1] si [2] no

5. PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Produzione di latte nei 6 mesi PRECEDENTI la vaccinazione contro la bluetongue		
MESE (indicare il mese)	**NUMERO CAPI IN PRODUZIONE**	**QUANTITÀ DI LATTE PRODOTTO** (in litri)
1°		
2°		
3°		
4°		
5°		
6°		

Produzione di latte nei 6 mesi SUCCESSIVI la vaccinazione contro la bluetongue		
MESE (indicare il mese)	**NUMERO CAPI IN PRODUZIONE**	**QUANTITÀ DI LATTE PRODOTTO** (in litri)
1°		
2°		
3°		
4°		
5°		
6°		

6. ALIMENTAZIONE

Uso di alimenti insilati: Sì □ No □
Integrazione dietetica con Sali minerali: Sì □ No □
Cambi di alimentazione nei 10 giorni prima dell'insorgenza della sintomatologia: Sì □ No □
Se si, specificare:

Tipo di alimentazione precedente il cambio	Tipo di alimentazione attuale
______________________________________-	______________________________________-
______________________________________-	______________________________________-
______________________________________-	______________________________________-
______________________________________-	______________________________________-
______________________________________-	______________________________________-
______________________________________-	______________________________________-
______________________________________-	______________________________________-

7. TRATTAMENTI AMBIENTALI

Vengono effettuati trattamenti contro gli insetti nell'ambiente? [1] si [2] no
Se si, ogni quanto ____

PARTE 2 MONITORAGGIO EFFETTI INDESIDERATI SUCCESSIVI ALLA VACCINAZIONE PER BLUETONGUE

1. VACCINAZIONI BT EFFETTUATE IN AZIENDA

Specie animale	Data di vaccinazione	Numero Animali Vaccinati

2. REGISTRAZIONE EFFETTI INDESIDERATI SUCCESSIVI ALLA VACCINAZIONE

[ ] MORTALITA': data di inizio mortalità: ______/______/_______

Specie	Numero giovani morti (*)	Numero adulti morti
OVINI		
CAPRINI		

(*) si intendono gli agnelli nati morti o morti dopo pochi giorni dalla nascita

[ ] ABORTI: data di inizio degli aborti ______/______/_______

numero di aborti riferiti a partire dalla data di inizio degli aborti: _____

di cui feti malformati: ______

numero di parti attesi: _____

numero di parti regolari: _____

il maschio è presente costantemente nel gregge: [1] si [2] no
prima data inizio monta: ______/______/_______
seconda data inizio monta: ______/______/_______
terza data inizio monta: ______/______/_______

[ ] SINTOMI CLINICI: data di inizio dei sintomi clinici ______/______/_______

Specie animale	Sintomi	Categoria (agnello, pecora adulta, ariete, ecc.)	Data di inizio della sintomatologia	Quantità
	Zoppia			|__|__|__| %
	Patologia respiratoria			|__|__|__| %
	Perdita della produzione lattea			|__|__|__| %
	Inappetenza e dimagrimento progressivo			|__|__|__| %
	Perdita della lana			|__|__|__| %
	Natimortalità			|__|__|__| %
	Mortalità improvvisa			|__|__|__| %
				|__|__|__| %
				|__|__|__| %

PARTE 3 GESTIONE SANITARIA

1. TRATTAMENTI ANTIBIOTICI

Sono stati effettuati trattamenti antibiotici negli ultimi 6 mesi: Sì □ No □

se si, specificare

Antibiotico (nome del prodotto)	Data del trattamento	Specie	Categoria animali trattati	Numero animali trattati

2. TRATTAMENTI **ANTIPARASSITARI** PIANIFICATI:

Prodotto	Frequenza del trattamento (annuale, ecc.)	Gestione del gregge durante il trattamento (spostamento, ecc.)	Categoria animali trattati	Numero animali trattati

Ultimo trattamento antiparassitario:
Data: ___/___/_______ e prodotto utilizzato: ____

Presenza di **zecche**: Sì □ No □

3. INTERVENTI VACCINALI:

Malattia	Vaccinazione regolare	Data ultima vaccinazione
Chlamidiosi	Sì □ No □	___/___/_____
Pasteurellosi	Sì □ No □	___/___/_____
Pedaina	Sì □ No □	___/___/_____
Salmonellosi	Sì □ No □	___/___/_____
Agalassia	Sì □ No □	___/___/_____
Clostridiosi	Sì □ No □	___/___/_____
Autovaccino contro la _______________	Sì □ No □	___/___/_____
Autovaccino contro la _______________	Sì □ No □	___/___/_____

4. PATOLOGIE /SINTOMI RILEVATI NELL'ULTIMO ANNO PRIMA DELLA VACCINAZIONE BT

Specie animale	Sintomi	Categoria (agnello, pecora adulta, ariete, ecc.)	Presenza	Quantità in percentuale
	Aborti		Sì □ No □	|__|__|__|__|
	Zoppia		Sì □ No □	|__|__|__| %
	Patologia respiratoria		Sì □ No □	|__|__|__| %
	Perdita della produzione lattea		Sì □ No □	|__|__|__| %
	Inappetenza e dimagrimento progressivo		Sì □ No □	|__|__|__| %
	Perdita della lana		Sì □ No □	|__|__|__| %
	Natimortalità		Sì □ No □	|__|__|__| %
	Mortalità improvvisa		Sì □ No □	|__|__|__| %
				|__|__|__| %
				|__|__|__| %

Malattie diagnosticate:

Malattia: ______________, Laboratorio che ha effettuato la diagnosi: ____________, Mese e anno: __/__
Malattia: ______________, Laboratorio che ha effettuato la diagnosi: ____________, Mese e anno: __/__
Malattia: ______________, Laboratorio che ha effettuato la diagnosi: ____________, Mese e anno: __/__
Malattia: ______________, Laboratorio che ha effettuato la diagnosi: ____________, Mese e anno: __/__

ALLEGATO 9

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Azienda USL (nome e Indirizzo) ____

Codice aziendale ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Denominazione azienda ____

Comune________________________Località________________________

Nome e cognome del veterinario____

Il veterinario che ha effettuato la vaccinazione nei confronti della bluetongue e il proprietario/detentore, ciascuno per quanto di competenza

DICHIARANO:

VETERINARIO

- di aver eseguito la vaccinazione nel pieno rispetto di quanto indicato dalle linee guida per la vaccinazione nei confronti della bluetongue
- di aver vaccinato solo gli animali in buono stato di salute
- di aver riformato temporaneamente dalla vaccinazione il seguente numero di animali:

SPECIE	Numero capi presenti	Numero capi vaccinati perché idonei	Numero capi riformati
OVINI			
CAPRINI			
BOVINI			
BUFALINI			

- di aver riformato temporaneamente dalla vaccinazione gli animali di cui al punto precedente per:

SPECIE	Indicare il NUMERO degli animali riformati	Indicare il MOTIVO della riforma temporanea. Motivi fisiologici (parto, gravidanza, lattazione, ecc.) Motivi patologici (parassitosi, altre patologie, ecc.)

PROPRIETARIO/DETENTORE DEGLI ANIMALI

- di essere stato informato e di essere a conoscenza di quanto dichiarato dal veterinario in relazione allo stato fisiologico degli animali che sono stati vaccinati e che sono stati riformati,
- di essere a conoscenza delle limitazioni sulla movimentazione relative alla mancata vaccinazione, e di attenersi rigorosamente a quanto previsto dalle rispettive normative,
- di essere a conoscenza degli obblighi relativi alla denuncia all'Autorità Sanitaria dei casi di aborto e della comparsa di sintomi negli animali che possano far sospettare la presenza di malattie infettive.

Data ingresso____/____/_______

Firma del veterinario

____

Firma del proprietario/detentore

____

07A04168

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela vini «Colline Teramane» dell'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C.G. «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 15 aprile 2004, con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini «Colline Teramane», costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Montepulciano d'Abruzzo - Colline Teramane», con sede in Teramo, presso la camera di commercio, via Savini n. 48/50, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 8 gennaio 2007 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 18 aprile 2007 sulla richiesta in questione;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C.G. «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio tutela vini «Colline Teramane», costituito per la tutela della D.O.C.G. del vino «Montepulciano d'Abruzzo - Colline Teramane», con sede in Teramo, presso la camera di commercio, via Savini n. 48/50, già incaricato con il decreto 15 aprile 2004 richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C.G. «Montepulciano d'Abruzzo - Colline Teramane», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela vini «Colline Teramane» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela vini «Colline Teramane» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04201

DECRETO 9 maggio 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela dei vini Piceni, costituito per la tutela dei vini DOC «Rosso Piceno», «Falerio dei Colli Ascolani» e «Offida», delle funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei

vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 15 maggio 2003 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini Piceni, costituito per la tutela dei vini DOC «Rosso Piceno», «Falerio dei Colli Ascolani» e «Offida», con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno) - località Centobuchi - via 81ª strada n. 19, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

Vista l'istanza presentata in data 28 dicembre 2006 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi delle relative denominazioni di origine tutelate, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 18 aprile 2007 sulla richiesta in questione;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle DOC «Rosso Piceno», «Falerio dei Colli Ascolani» e «Offida», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio tutela dei vini Piceni, costituito per la tutela dei vini DOC «Rosso Piceno», «Falerio dei Colli Ascolani» e «Offida», con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno) - località Centobuchi - via 81ª strada n. 19, già incaricato con il decreto 15 maggio 2003 richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi delle DOC «Rosso Piceno», «Falerio dei Colli Ascolani» e «Offida», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela dei vini Piceni l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela dei vini Piceni e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04202

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 aprile 2007.

Nomina del presidente della commissione provinciale per la cassa integrazione dei salari agli operai agricoli di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto n. 130 del 21 novembre 1972 con il quale è stata istituita la commissione provinciale per la cassa integrazione dei salari agli operai agricoli, di cui all'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972;

Considerato che il dott. Paolo Weber è stato nominato in data 1º agosto 2006 direttore della direzione provinciale del lavoro;

Considerato che conseguentemente va aggiornato il citato decreto n. 130 del 21 novembre 1972;

Decreta:

Il dott. Paolo Weber è nominato quale Presidente della commissione provinciale per la cassa integrazione dei salari agli operai agricoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 aprile 2007

Il direttore provinciale: WEBER

07A04096

DECRETO 2 maggio 2007.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 28 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota dell'11 aprile 2007 con la quale la Confindustria designa quale membro effettivo in seno alla predetta commissione il dott. Renato Poddi in sostituzione di Franco Mearelli, deceduto;

Decreta:

Renato Poddi è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e in sostituzione di Franco Mearelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 2 maggio 2007

Il direttore provinciale: BUCOSSI

07A04095

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ŝtefúnová Miroslava, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento della lingua spagnola acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla dott.ssa Miroslava Ŝtefúnová, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale - Dyplom «Magister» in lingua e letteratura tedesca e lingua, e letteratura italiana, conseguito e rilasciato il 23 agosto 2005 dalla Univerzita Koŝtantina Filosofa V Nitre della Repubblica Slovacca, posseduto dalla cittadina slovacca Ŝtefúnová Miroslava nata a Zilina - Slovacchia il 3 ottobre 1978, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di tedesco, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04068

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 marzo 2007.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, di un tratto del corso d'acqua «il Fossatone», ricadente nel comune di Marsciano, in provincia di Perugia, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 febbraio 2006 «Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94, 95 e 96;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 «di incarico al segretario generale per assicurare il coordinamento e la continuità dell'azione amministrativa del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Vista la nota prot. n. 0010085 del 18 gennaio 2006, con la quale la regione dell'Umbria, giunta regionale - Direzione regionale politiche territoriali ambiente e infrastrutture, ha trasmesso copia del provvedimento costituito dalla determinazione dirigenziale n. 8719 del 12 ottobre 2005, con la planimetria ad essa allegata, di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, di un tratto del corso d'acqua «il Fossatone» richiesta dal comune di Marsciano in provincia di Perugia ai sensi dell'art. 142, comma 3;

Considerato che, con la suddetta nota, la regione dell'Umbria, giunta regionale - Direzione regionale politiche territoriali ambiente e infrastrutture, ha richiesto la pubblicazione della citata determinazione dirigenziale e della planimetria ad essa allegata nel Bollettino ufficiale regionale;

Considerato che con ulteriore nota prot. n. 0010099 del 18 gennaio 2006 la regione dell'Umbria ha richiesto al comune di Marsciano l'affissione della determinazione dirigenziale e della relativa planimetria all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;

Vista la determinazione dirigenziale della giunta regionale dell'Umbria n. 8719 del 12 ottobre 2005 e la planimetria ad essa allegata, di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «il Fossatone» richiesta dal comune di Marsciano in provincia di Perugia ai sensi dell'art. 142, comma 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 6, in data 1° febbraio 2006;

Vista la nota prot. n. 9457 del 26 maggio 2006 con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Umbria, ha comunicato alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici l'esito del sopralluogo congiunto effettuato in data 19 maggio 2006, presenti i funzionari della medesima Soprintendenza, della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e della regione Umbria;

Rilevato che con la suddetta nota, la Soprintendenza ha evidenziato come nella planimetria allegata alla

citata determinazione regionale di revisione del vincolo n. 8719 del 12 ottobre 2005, tra le aree da stralciare risultano inserite non solo quelle pertinenti alla fascia di rispetto de «il Fossatone» ma anche del fiume Nestore che invece non è citato nella suddetta determinazione regionale;

Considerato che con la medesima nota, la citata Soprintendenza ha comunicato quanto segue:

dal sopralluogo è emersa la complessità dell'area da indagare caratterizzata da nuove infrastrutture viarie non riportate in cartografia, da insediamenti diffusi anche se poco intensivi sulla fascia destra del corso d'acqua, da aree ancora prettamente agricole sulla fascia sinistra, da aree fortemente industrializzate e di cave estrattive subito a monte dell'immissione del fiume Nestore nelle quali il fosso risulta peraltro intubato per circa 700 metri;

lungo il corso d'acqua in esame si è potuto constatare la presenza di consistente vegetazione ripariale che caratterizza il paesaggio della zona e nella zona a monte, all'estremità dell'area da escludere dal vincolo ma all'interno di essa, è stata riscontrata la presenza di un piccolo specchio d'acqua circondato da folta vegetazione e con la presenza di specie volatili;

l'area che si intende escludere dal vincolo relativo a «il Fossatone» non interessa e non si sovrappone al vincolo di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1997, relativo al centro storico di Marsciano;

Considerato che, con la suddetta nota, la Soprintendenza ha comunicato che: «per meglio valutare la complessità delle aree interessate è stato chiesto all'amministrazione comunale, per le vie brevi, stralcio dell'attuale PRG vigente al 6 settembre 1985 per verificare quali zone erano classificate A e B e quindi si intendono già stralciate, foto aree prospettiche già in possesso dell'amministrazione e risalenti agli ultimi anni»;

Vista la successiva nota prot. n. 12447 del 14 giugno 2006, con la quale la citata Soprintendenza, avendo acquisiti da parte del comune di Marsciano ulteriori elementi in merito alla revisione del vincolo di cui all'oggetto, ha inoltrato alla Direzione regionale e alla Direzione generale le seguenti valutazioni: «(... ...) Le foto aree prospettiche, (... ...) mostrano come il corso del fosso sia caratterizzato da vegetazione ripariale, siano presenti all'interno delle zone edificate appezzamenti di terreno di evidente natura agricola, siano presenti prevalentemente sul lato sinistro aree prettamente agricole, la revisione del vincolo limitatamente alla fascia di rispetto de «il Fossatone», come indicato nella cartografia della determinazione dirigenziale regionale, potrebbe portare ad un ulteriore degrado paesaggistico delle fasce di rispetto, in particolare nella zona di immissione del fosso al fiume Nestore, già caratterizzata da zone di cava di argilla e di degrado ambientale, dove invece sarebbe auspicabile un ritorno ad un paesaggio di qualità, e nella prospettiva di una eventuale delocalizzazione delle fornaci alla riapertura del fosso. Tutto ciò premesso si esprime il seguente parere: ad esclusione delle zone già delimitate come B nel PRG comunale vigente al 1985, è opportuno che venga riconfermato il vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto del corso d'acqua «il Fossatone», al fine di preservare gli ancora presenti caratteri peculiari del paesaggio umbro.»;

Considerato che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, vista l'istruttoria della Soprintendenza, esperita con note sopraccitate, a seguito del sopralluogo congiunto, con nota prot. n. 0004477 dell'11 agosto 2006 ha espresso il seguente parere: «(... ...) dall'analisi delle fotografie, (... ...) si può constatare che il tratto del Fossatone verso monte, così come anche riportato nelle note citate della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. dell'Umbria, è caratterizzato da una ricca vegetazione ripariale, sia arbustiva, sia ad alto fusto e da ampie aree coltivate che definiscono paesaggi di rilevanza naturale.

Un'idea complessiva dei luoghi adiacenti il Fossatone è fornita dalle fotografie aeree messe a disposizione dal comune di Marsciano. Nella foto aerea n. 1 il Fossatone è visibile in alto a sinistra e ancora la vegetazione ad alto fusto ne sottolinea l'andamento e ne evidenzia il tracciato, unitamente alle zone agricole e alle aree che conservano le loro caratteristiche naturali. In fascia idrografica destra si può constatare la presenza di edilizia. La foto n. 3 restituisce l'immagine del Fossatone sempre verso monte, dando un'idea dell'insieme che, sebbene in alcune parti ha subito delle trasformazioni rispetto alle riprese fotografiche aeree, conserva in ogni caso il valore paesaggistico tipico degli ambiti fluviali della Regione.

Proseguendo nella foto n. 2 è visibile l'ultimo tratto del fosso fino all'immissione con il Nestore compresa la porzione che, sotto l'area delle Fornaci Briziarelli, fu intubata per la maggior parte in tempi remoti. È in questo tratto che, vista l'assenza materiale del Fossatone, quest'Ufficio propone a codesta Direzione generale di stralciare l'area dalle disposizioni previste dall'art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 42/2004. Si sottolinea però che, a parere di questa Direzione, lo stralcio dovrebbe limitarsi ai tratti di fasce idrografiche del Fossatone che non intersechino la fascia di rispetto del torrente Nestore dei 150 metri dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 come da proposta redatta nella planimetria allegata; proposta che si riferisce allo stato di fatto documentato dal comune nell'estratto di P.R.G. (... ...). Si osserva per completezza, (... ...) che in prossimità del torrente Nestore, il P.T.C.P. ha individuato "le zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale" per le quali valgono le limitazioni dell'art. 39 del P.T.C.P., comma 4). Per il successivo tratto fino all'immissione con il Nestore si condivide quanto affermato dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E.

Come anche verificato dalla citata Soprintendenza, si precisa che alcune aree limitrofe al Fossatone già risultavano individuate alla data del 6 settembre 1985 come zona B e pertanto rientranti nel disposto dell'art. 142, comma 2, come si può constatare dallo stralcio del P.R.G. vigente in quel periodo (... ...).

A parere di questa Direzione, così come anche sostenuto dalla citata Soprintendenza, il Fossatone incide dunque notevolmente sul paesaggio limitrofo sia per la

vegetazione ad alto fusto ed arbustiva che ne sottolinea l'andamento evidenziandone il tracciato, sia per la presenza di zone con caratteristiche naturali conserva così la rilevanza paesaggistica di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004.

Per quanto relazionato, per la sua capacità di incidere sul paesaggio e di definirlo, si ritiene che il Fossatone abbia interesse paesaggistico e pertanto, con l'eccezione delle aree che alla data del 6 settembre 1985 ricadevano nei casi previsti dall'art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modificazioni e integrazioni (si veda l'allegato P.R.G. vigente in quella data), e con l'eccezione dell'area delle Fornaci Briziarelli, ma non ricadente nei m 150 di tutela del torrente Nestore, si conferma la rilevanza paesaggistica dell'area stralciata dalla regione Umbria con D.D. n. 8719 del 12 ottobre 2005.

Si sottolinea inoltre che, secondo il P.T.C.P. vigente, a valenza paesaggistica, le attività sono in generale normate dall'art. 39, comma 4 - Ambiti fluviali - del citato piano.»;

Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, con relazione prot. n. DG BAP S02/34.07.10./5811/2007 del 21 marzo 2007, visionati gli atti, le cartografie e la documentazione fotografica ad essi allegata, ha concordato con il parere espresso dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, in merito alla necessità di confermare la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua «il Fossatone» ricadente nel comune di Marsciano, in provincia di Perugia, con l'eccezione delle aree che alla data del 6 settembre 1985 ricadevano nei casi previsti dall'art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modificazioni e integrazioni (ci si riferisce alla cartografia del P.R.G. vigente in quella in quella data), e con l'eccezione dell'area delle Fornaci Briziarelli, ma non ricadente nei m 150 di tutela del torrente Nestore, «(... ...) anche in considerazione dell'opportunità di garantire l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate, nell'ambito dell'attività di pianificazione paesaggistica prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come riformato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, ripristinando le misure di conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge, al fine di evitare un'ulteriore compromissione del bene di cui trattasi»;

Considerato che il presente provvedimento di conferma della rilevanza paesaggistica del tratto del corso d'acqua «il Fossatone» ricadente nel Marsciano, in provincia di Perugia, come riportato nell'allegata planimetria, comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, con l'eccezione delle aree che alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nei casi previsti dall'art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modificazioni e integrazioni (ci si riferisce alla cartografia del P.R.G. vigente in quella data), e con l'eccezione dell'area delle Fornaci Briziarelli, ma non ricadente nei m 150 di tutela del torrente Nestore, così come individuata e perimetrata nell'allegata planimetria, è confermata la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua «il Fossatone», ricadente nel comune di Marsciano, in provincia di Perugia, secondo l'allegata planimetria, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con determinazione dirigenziale n. 8719 del 12 ottobre 2005 della giunta regionale dell'Umbria, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 6 del 1° febbraio 2006.

Con il presente decreto ministeriale si conferma, pertanto, il regime vincolistico delle suddette aree, con specifico riferimento alle norme d'uso previste dall'art. 39 del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).

La Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Umbria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del comune di Marsciano e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 28 marzo 2007

Il direttore generale: CECCHI

ALLEGATO

07A04057

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 aprile 2007.

Modifica del decreto 21 dicembre 2005, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005 con il quale il progetto n. 12412 presentato dal Consorzio Proplast per la Promozione della Cultura Plastica e dalla Sinco Ricerche S.p.a. è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 28 febbraio 2007, ed in particolare per il progetto n. 12412 presentato dal Consorzio Proplast per la Promozione della Cultura Plastica e dalla Sinco Ricerche S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dei decreti dirigenziali n. 3275 del 21 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

12412 Consorzio Proplast per la Promozione della Cultura Plastica - Tortona (Alessandria) - Sinco Ricerche S.p.a. - Pozzilli (Isernia) - «Aumento dell'effetto barriera in PET con mantenimento delle caratteristiche di trasparenza e di colore» - Rispetto a quanto decretato in data: 21 dicembre 2005; Variazione della titolarità: da Consorzio Proplast per la Promozione della Cultura Plastica e Sinco Ricerche S.p.a. a Consorzio Proplast per la Promozione della Cultura Plastica e COBARR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A04205

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 9 maggio 2007.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Pescara.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 2981 del 25 gennaio 2007 della direzione regionale per le Marche, l'Abruzzo e il Molise, relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Pescara;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi Uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Pescara

A far data dal 24 maggio 2007 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Pescara, dipendente dalla Direzione regionale per le Marche, l'Abruzzo e il Molise.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti Sezioni operative territoriali:

Giulianova;

Ortona;

Pescara-Aeroporto d'Abruzzo;

Vasto.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Circoscrizione doganale di Pescara;

l'Ufficio tecnico di Finanza di Pescara;

la dogana di Giulianova;

la dogana di Ortona;

la sezione doganale di Pescara-Aeroporto d'Abruzzo;

la sezione doganale di Vasto.

L'Ufficio delle dogane di Pescara, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Pescara, Teramo e Chieti.

L'Ufficio delle dogane di Pescara assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Pescara, relativamente alle province di Pescara, Teramo e Chieti, e del soppresso Ufficio tecnico di Finanza di Pescara, relativamente alle medesime province.

La sezione operativa territoriale di Giulianova assume le competenze della soppressa dogana di Giulianova.

La sezione operativa territoriale di Ortona assume le competenze della soppressa dogana di Ortona.

La sezione operativa territoriale di Pescara-Aeroporto d'Abruzzo assume le competenze della soppressa sezione doganale di Pescara-Aeroporto d'Abruzzo.

La sezione operativa territoriale di Vasto assume le competenze della soppressa sezione doganale di Vasto.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Pescara vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Pescara, relativamente alle province di Pescara, Teramo e Chieti, e quelle del direttore del soppresso Ufficio tecnico di Finanza di Pescara, relativamente alle medesime province.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Pescara è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di pro-

grammazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Pescara assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle del regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore: GUAIANA

07A04299

DETERMINAZIONE 9 maggio 2007.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Bologna.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 2442 del 19 gennaio 2007 della direzione regionale per l'Emilia-Romagna relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Bologna;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi Uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Bologna

A far data dal 24 maggio 2007 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Bologna, dipendente dalla direzione regionale per l'Emilia-Romagna.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Aeroporto «G. Marconi»;

Interporto;

Sezione operativa laboratorio chimico di Bologna.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Circoscrizione doganale di Bologna;

l'Ufficio tecnico di Finanza di Bologna;

il laboratorio chimico delle dogane di Bologna;

la dogana di Bologna;

la sezione doganale Aeroporto «G. Marconi»;

L'Ufficio delle dogane di Bologna, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Bologna.

L'Ufficio delle dogane di Bologna assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Bologna e del soppresso Ufficio tecnico di Finanza di Bologna.

La sezione operativa territoriale Aeroporto «G. Marconi» assume le competenze della soppressa Sezione doganale «G. Marconi».

La sezione operativa territoriale Interporto assume le competenze della soppressa dogana di Bologna.

La sezione operativa laboratorio chimico di Bologna assume le competenze del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Bologna.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Bologna vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Bologna, del Diret-

tore del soppresso Ufficio Tecnico di Finanza di Bologna, e del Direttore del soppresso Laboratorio Chimico delle Dogane di Bologna.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Bologna è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Bologna assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle Sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle del regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore: GUAIANA

07A04300

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 maggio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Bonviva» (acido ibandronico), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 148/07).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita delle specialità medicinale «Bonviva» (acido ibandronico), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 29 marzo 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/265/005 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 1 siringa preriempita;

EU/1/03/265/006 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 4 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Bonviva» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale BONVIVA (acido ibandronico) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 1 siringa preriempita - n. 036899033/E (in base 10), 13626T (in base 32);

confezione: 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 4 siringhe preriempite - n. 036899045/E (in base 10), 136275 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Bonviva» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa, ad elevato rischio di frattura. È stata dimostrata una riduzione del rischio di fratture vertebrali; non è stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Bonviva» (acido ibandronico) è classificata come segue:

confezione: 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 1 siringa preriempita - n. 036899033/E (in base 10), 13626T (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 92,90 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 153,32 euro;

sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN;

confezione: 3 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso 4 siringhe preriempite - n. 036899045/E (in base 10), 136275 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 maggio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A04117

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 aprile 2007.

Avvio del procedimento «Identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili», ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 168/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 19 aprile 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive n. 2002/19/CE (direttiva accesso), n. 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), n. 2002/21/CE (direttiva quadro), n. 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il Codice), pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2004 «relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Viste le «Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante «Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche"» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

Vista la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, concernente «Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

Vista la delibera n. 46/06/CONS, concernente il «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2006;

Visto, in particolare, l'art. 3 della delibera n. 46/06/CONS in cui l'Autorità, al comma 1, ha previsto «un'attività di monitoraggio del mercato e delle negoziazioni in corso tra MNO ed operatori sprovvisti di risorse radio» e, al comma 3, si è riservata «di intervenire qualora l'attività di monitoraggio dia esisti negativi, al fine di tutelare la concorrenza ed i consumatori». In tal senso, l'ingresso in Italia di operatori virtuali di rete mobile (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) che utilizzano le reti mobili degli operatori infrastrutturati (MNO, Mobile Network Operator) è ritenuto uno strumento atto a intensificare il grado di concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazione mobile e personale, nonché a favorire i processi di integrazione tra servizi fissi e mobili in un contesto concorrenziale;

Considerato — inoltre — che la Commissione europea, nella lettera SG-Greffe (2005) D/206078 del 9 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento sul mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, ha invitato «con forza l'Autorità a monitorare attentamente il mercato al fine di verificare che esso tenda irreversibilmente verso una struttura competitiva in cui non si configurino effetti derivanti da comportamenti taciti coordinati», e in particolare a verificare che i

MNO garantiscano l'accesso ai MVNO al fine di fornire servizi in concorrenza sul mercato *retail*, tra i quali servizi convergenti fisso/mobile;

Considerato che l'Autorità, con lettera prot. n. 19618 del 23 marzo 2007, ha richiesto agli operatori di telefonia mobile (Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G) di fornire copia degli accordi giuridicamente vincolanti stipulati con altre imprese per la fornitura di servizi di accesso all'ingrosso alla propria rete di comunicazione mobile presente in Italia e di comunicare lo stato di eventuali negoziazioni in corso con altri operatori sprovvisti di risorse radio;

Vista la lettera di risposta di H3G S.p.a. inviata dalla società in data 28 marzo 2007, nostro protocollo n. 20929;

Vista la lettera di risposta di Vodafone S.p.a. inviata dalla società in data 4 aprile 2007, nostro protocollo n. 23036, e la successiva lettera inviata dalla medesima società in data 13 aprile 2007, nostro protocollo n. 24655;

Vista la lettera di risposta di Wind Telecomunicazioni S.p.a. inviata dalla società in data 4 aprile 2007, nostro protocollo n. 23224;

Vista la lettera di risposta di Telecom Italia S.p.a. inviata dalla società in data 4 aprile 2007, nostro protocollo n. 23918;

Considerato che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, l'Autorità ha accertato che gli operatori di telefonia mobile hanno concluso tre accordi giuridicamente vincolanti per la fornitura di servizi di accesso wholesale alla propria rete di comunicazione mobile;

Considerato che due importanti operatori di rete mobile hanno sottoscritto accordi con imprese della grande distribuzione, in possesso di reti di punti vendita che coprono l'intero territorio nazionale, tuttavia tali imprese non sono attive nei mercati delle telecomunicazioni di rete fissa. L'ingresso di tali operatori, che nel breve periodo risentiranno inevitabilmente di una conoscenza parziale del settore e dei vincoli derivanti da una base di clienti ridotta, eserciterà una limitata pressione competitiva sugli operatori dotati di infrastrutture e risorse radio proprie;

Considerato che un accordo soltanto investe un operatore di rete fissa e che tale accordo coinvolge un'impresa attiva esclusivamente nell'offerta di servizi agli utenti affari e appare comunque facilitato dalla presenza internazionale dei due operatori e dall'esistenza di accordi commerciali tra le parti in altri mercati europei;

Considerato inoltre che è ragionevole ritenere che gli accordi finora stipulati consentiranno agli operatori che entrano nel mercato di disporre di un controllo parziale di alcuni elementi di rete e commerciali, e che pertanto tali operatori avranno delle limitazioni nel proporre un'ampia articolazione delle offerte finali (sia per i servizi tradizionali che per i servizi innovativi, sia per i servizi voce che per quelli dati);

Considerato quindi che gli operatori sprovvisti di risorse radio che si accingono ad entrare sul mercato in virtù di tali accordi risulterebbero nelle condizioni di competere prevalentemente sulla variabile dei prezzi, senza dunque la possibilità di esercitare un'accentuata pressione competitiva anche sulla gamma dei servizi offerti;

Considerato, inoltre, che due importanti operatori hanno proposto un servizio di comunicazione vocale di natura integrata. La società Vodafone ha proposto il servizio denominato «Vodafone Casa Numero Fisso», che consente di utilizzare in un'area territorialmente delimitata, denominata «Area Vodafone Casa», il terminale mobile come fosse un terminale di rete fissa, con un proprio numero geografico (eventualmente portato da un precedente abbonamento di rete fissa) e con condizioni economiche sia per le chiamate destinate a detto numero geografico, sia per quelle uscenti, analoghe (sempre finché il terminale si trova nell'area predefinita) a quelle normalmente offerte per i servizi in rete fissa. La società Telecom Italia ha proposto l'offerta denominata «Unico», in commercio da alcuni mesi (seppur in fase sperimentale). L'offerta prevede l'utilizzo di uno speciale terminale (basato sulla tecnologia UMA) che riunisce in sé le funzionalità di un terminale cordless con le funzionalità di un normale terminale mobile GSM;

Considerato che il settore delle telecomunicazioni in Italia è caratterizzato dalla presenza di alcuni operatori che dispongono di infrastrutture sia di rete fissa sia di rete mobile e di molti operatori dotati alternativamente di infrastrutture di rete fissa o di rete mobile e che tale asimmetria nelle dotazioni infrastrutturali potrebbe determinare differenti condizioni di partenza tra gli operatori nel gioco competitivo e in particolare diverse opportunità di sviluppo dei nuovi servizi integrati fisso-mobile;

Vista la delibera n. 324/06/CONS, recante «Avvio di una indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova generazione: aspetti di mercato e profili concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2006;

Considerato che il Consiglio, nella riunione del 7 marzo 2007, ha approvato la relazione conclusiva della suddetta indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova generazione;

Vista la delibera n. 713/06/CONS, recante «Consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari connessi

all'introduzione di servizi integrati di tipo fisso-mobile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

Vista la delibera n. 504/06/CONS, recante «Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;

Vista la lettera dell'Autorità inviata il giorno 16 marzo 2007 alla Commissione europea, con cui è stato ritirata la notifica dello schema di provvedimento concernente il mercato della raccolta su rete mobile della chiamate dirette verso numerazioni non geografiche (caso IT/2007/575);

Visto, in particolare, che in quella sede l'Autorità ha comunicato alla Commissione l'intenzione di «riesaminare le condizioni concorrenziali nel mercato italiano dell'accesso e della raccolta delle chiamate su rete mobile, in considerazione del fatto che dalla data di notifica del mercato 15 sono stati registrati minimi progressi negli accordi tra operatori di rete mobile e soggetti terzi per consentire l'ingresso di fornitori di servizi o operatori mobili» e di «proseguire l'esame del mercato italiano della raccolta su reti mobili, al fine, secondo i risultati ottenuti, di notificare nuovamente l'intero mercato 15 e/o una versione ristretta del mercato, limitata ai servizi DAS»;

Vista la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 23 febbraio 2005, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/1990, l'istruttoria A357 nei confronti delle società Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., volta ad accertare l'esistenza di eventuali violazioni degli articoli 81 e/o 82 del trattato CE, e successive disposizioni;

Ritenuto che la conclusione di accordi con imprese di grande distribuzione, nonché la stipula di un unico accordo con un operatore di rete fissa attivo solo nei mercati rivolti alla clientela affari, seppure significativi, non possono essere considerati risolutivi delle criticità nei mercati dell'accesso alle reti mobili;

Rilevata pertanto la necessità di avviare il procedimento concernente «Identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta della chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili», ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

Considerato che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, e secondo le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi dei mercati;

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto l'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili.

2. Il procedimento dovrà:

a) definire il mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili;

b) valutare il grado di competitività e l'eventuale esistenza di operatori nazionali con significativo potere di mercato in detto mercato;

c) formulare previsioni in merito alla revoca, al mantenimento o alla modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito all'introduzione di nuovi obblighi.

3. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Alagia, funzionario della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

4. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

5. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c) per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quando indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quando indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità. La comunicazione in allegato *A* al presente provvedimento, inerente l'avvio del procedimento

e la richiesta di documenti e memorie relative all'oggetto del procedimento, è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 19 aprile 2007

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

ALLEGATO *A*

AVVIO DEL PROCEDIMENTO CONCERNENTE «IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO DELL'ACCESSO E DELLA RACCOLTA DELLE CHIAMATE NELLE RETI TELEFONICHE PUBBLICHE MOBILI» AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Si comunica l'avvio del procedimento istruttorio concernente «Identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili».

Scopo del procedimento è quello di definire, secondo i principi del diritto della concorrenza, il mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, di valutarne il grado di competitività e l'eventuale esistenza di operatori nazionali con significativo potere di mercato, per considerare quindi l'opportunità di imporre obblighi di regolamentazione *ex ante* in tali mercati.

Nell'ambito del procedimento, che sarà condotto secondo quanto previsto dall'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche (il Codice), l'Autorità acquisirà dagli operatori dati ed informazioni in merito alla situazione del mercato per l'anno 2006, al fine di valutare l'evoluzione dello stesso.

Le valutazioni e le proposte dell'Autorità in esito alle risultanze istruttorie verranno sottoposte a consultazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Codice.

Il responsabile del procedimento è Paolo Alagia, funzionario della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

Il procedimento si concluderà entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni dei termini per le motivazioni previste all'art. 1, comma 5. In ogni caso, i termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire al responsabile del procedimento documenti e memorie preliminari circa l'oggetto del procedimento, con particolare riferimento alla definizione dei mercati, alla valutazione del grado di concorrenzialità degli stessi, all'opportunità di imporre obblighi di regolamentazione ex-ante. Tali documenti e memorie scritte dovranno essere inviati a:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti - Paolo Alagia, responsabile del procedimento - via delle Muratte, 25 - 00187 Roma.

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 06.69644926.

È altresì gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: p.alagia@agcom.it.

Si fa in ogni modo presente che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio della documentazione cartacea. Tutti i documenti e le memorie scritte dovranno indicare, separatamente, le eventuali parti da sottrarre all'accesso ed alla pubblicazione, riportando le motivazioni in merito al pregiudizio concreto ed attuale derivante alla società dalla messa a disposizione della documentazione inviata nel corso del procedimento istruttorio.

07A04298

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 19 aprile 2007.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Udine.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1359 del 28 febbraio 2007, emessa dal dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il comitato provinciale dell'INPS di Udine;

Vista la nota della UIL di Udine, pervenuta in data 19 aprile 2007, con la quale si richiede la nomina del sig. Giorgio Nasazio in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al Comitato Provinciale dell'INPS di Udine, in sostituzione della sig.ra Caterina Martina dimissionaria;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1. Di nominare il sig. Giorgio Nasazio in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine, in sostituzione della sig.ra Caterina dimissionaria.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 19 aprile 2007

Il dirigente: CECCOTTI

07A04088

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 marzo 2007, n. **5/07.**

Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l'anno 2006.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- *Segretariato generale*
- *Dipartimento degli AA.GG. e del personale*

A tutti i Ministeri
- *Gabinetto*
- *Direzione gen. AA.GG. e del personale*

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al rappresentante del Governo nella regione Sarda

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al commissario dello Stato della regione Siciliana

Alle agenzie fiscali

Alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (per il tramite del Ministero dell'istruzione)

Alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Agli enti pubblici non economici

Alle istituzioni e agli enti di ricerca e sperimentazione

Alle università, alle istituzioni universitarie, alle aziende ospedaliere universitarie

Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle regioni a statuto ordinario

Agli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni (per il tramite dei presidenti delle giunte regionali)

Agli ex istituti autonomi per le case popolari comunque denominati

Alle province

Ai comuni

Alle comunità montane

Ai consorzi, alle associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane

Alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali

Alle università agrarie e alle associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali

Alle camere di commercio industria artigianato ed agricoltura

Alle autorità di bacino

Alla Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale

Alle aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale

Agli istituti di ricovero e di cura a cara ttere scientifico

Agli istituti zooprofilattici sperimentali

All'ospedale Galliera di Genova e all'Ordine Mauriziano di Torino

Alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie

Alle agenzie regionali per la protezione ambientale

Alle residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica

Alla Agenzia per i servizi sanitari regionali

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

All'ENEA

All'ENAC

All'Unioncamere

All'ASI

Al CNIPA

Alla agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

e p.c.

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Ai Prefetti della Repubblica

Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alla Conferenza Stato-città e autonomie locali

All'ANIACAP

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

Oggetto:

art. 50, commi 3 e 4, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche» per l'anno 2006;

contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998);

contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998);

contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999);

contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000);

contratto collettivo nazionale quadro del 27 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001);

contratto collettivo nazionale quadro del 21 marzo 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001);

contratto collettivo nazionale quadro del 3 agosto 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 2004);

contratto collettivo nazionale quadro del 3 ottobre 2005 per la modifica del CCNQ del 3 agosto 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005);

contratto collettivo nazionale quadro del 3 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005);

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2002);

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2001);

decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n. 252 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2003);

decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2006).

Premessa.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2006 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, la richiesta di invio dei dati trova posto nella «cornice generale del principio di leale collaborazione».

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco, nonché ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari. Tale verifica viene operata sui dati riguardanti le prerogative citate, trasmessi dalle sole amministrazioni il cui personale è incluso nei comparti e nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, con esclusione quindi delle informazioni inviate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome, la cui acquisizione riveste carattere conoscitivo.

Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi, i permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.

A tale ultimo proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni interessate l'importanza, la complessità e la delicatezza dei relativi adempimenti. Essi sono, infatti, preordinati all'esplicazione di «funzioni di poteri di natura accertativa» ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di «una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'erario» (cfr. «Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti»).

Disposizioni e modalità operative per l'anno 2006.

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in

indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2007 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2006:

a) è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

È appena il caso di chiarire che la rilevazione dovrà riguardare:

i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta;

i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati, in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di 3 mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta;

b) ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati. Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai relativi contratti collettivi nazionali quadro.

Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);

c) è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite, previste dalla specifica vigente disciplina, la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità indicate in precedenza per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);

d) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).

È necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 2006; ciò anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, più fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro;

e) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o — fatta eccezione per il personale dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione, nonché per quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, della carriera diplomatica e prefettizia — della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore viene definito e ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione;

f) ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;

g) è stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche elettive, con l'indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore di permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

Rilevazione e trasmissione dei dati.

Al fine di rendere più semplice e rapido il processo di acquisizione delle informazioni, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha predisposto un nuovo programma informatico raggiungibile, come quello dell'anno scorso, tramite il sito «www.gedapfunzionepubblica.it».

Tra le molteplici funzionalità approntate per il nuovo programma, ognuna delle quali trova una compiuta illustrazione per il suo utilizzo all'interno delle linee guida, merita di essere qui richiamata quella concernente la possibilità di inserire e, eventualmente, modificare on-line ogni tipo di istituto, senza la necessità, rispetto al passato, di compiere le numerose operazioni per l'impiego del «modulo periferico» e per l'invio del file contenente i dati.

Con il nuovo sistema, per le amministrazioni con articolazioni periferiche, è possibile, altresì, accreditare, a cura del responsabile del procedimento, «utenti semplici», abilitandoli all'inserimento diretto dei dati.

Come di tutta evidenza, le nuove modalità di immissione renderanno meno gravoso e più celere l'adempimento relativo ai dati a consuntivo, a partire da quelli relativi all'anno 2006.

Lo stesso sistema informatico permette, inoltre, l'inserimento, in tempo reale, di tutte le informazioni relative agli istituti sindacali e a quelli per funzioni pubbliche elettive, mano a mano che l'amministrazione provvede alla loro autorizzazione nel corso dell'anno, esentando così la stessa amministrazione dall'invio della documentazione cartacea (copia del provvedimento/delibera/determina).

L'avvio della fase sperimentale di tale nuova funzionalità verrà comunicato tempestivamente alle amministrazioni interessate.

Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni ogni amministrazione è tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e a comunicare tramite lo stesso i dati di propria competenza.

Il responsabile del procedimento è il solo responsabile della trasmissione dei dati, anche se le informazioni sono raccolte da più soggetti.

L'accesso per le operazioni di immissione delle informazioni sarà possibile dopo la registrazione da parte dell'amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito. Le amministrazioni che hanno già provveduto alla registrazione negli anni passati possono utilizzare, per i dati 2006 e quelli futuri, gli stessi «codice amministrazione» (ora «identificativo utente») e «codice segreto» (ora «password») già in possesso. Ogni amministrazione, inoltre, deve indicare il proprio codice fiscale.

Anche le comunicazioni concernenti i dati negativi devono essere inviate unicamente per via telematica, seguendo le opportune istruzioni presenti sul sito web sopra indicato.

Si ribadisce quanto già precisato nelle precedenti circolari che, per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati, è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per la raccolta e l'invio dei dati.

Come per il passato, sarà assicurata, attraverso un servizio di call center, l'assistenza necessaria per la soluzione di eventuali problemi che si dovessero presentare nel corso della rilevazione. Sullo stesso sito web dedicato a Gedap saranno indicati i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei Prefetti della Repubblica la necessità di svolgere una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.

Roma, 27 marzo 2007

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 133

07A04306

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Pardubický Perník», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 103 dell'8 maggio 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Sdruženi Pardubický Perník, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti della panetteria e della pasticceria, denominato «Pardubický Pemík».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A04301

Domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské Oplatky», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 85 del 19 aprile 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Sdruženi výrobců Kar1ovarských oplatek, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti della panetteria e della pasticceria, denominato «Karlovarské Oplatky».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - viaXX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A04302

Domanda di registrazione della denominazione «Aceite del Baix Ebre - Montsià» o «Oli del Baix Ebre - Montsià», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 105 del 9 maggio 2007, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata da Josep Antoni Curto Fumado a nome e per conto dell'Associació de cooperatives productores d'oli d'oliva del Baix Ebre i Montsià (ACOBEM), ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei grassi, denominato «Aceite del Baix Ebre - Montsià» o «Oli del Baix Ebre - Montsià».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A04303

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euticlavir»

Estratto determinazione n. 468 del 7 maggio 2007

Medicinale: EUTICLAVIR.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania).

Confezioni:

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 35 ml; A.I.C. n. 037526011/M (in base 10), 13T6HV (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 50 ml; A.I.C. n. 037526023/M (in base 10), 13T6J7 (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 60 ml; A.I.C. n. 037526035/M (in base 10), 13T6JM (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 70 ml; A.I.C. n. 037526047/M (in base 10), 13T6JZ (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 75 ml; A.I.C. n. 037526050/M (in base 10), 13T6K2 (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 100 ml; A.I.C. n. 037526062/M (in base 10), 13T6KG (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 140 ml; A.I.C. n. 037526074/M (in base 10), 13T6KU (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Composizione: 1 ml di sospensione ricostituita (pari a 0,160 g di polvere) contiene:

principio attivo: amoxicillina 80 mg corrispondente a 91,8 mg di amoxicillina triidrato, e acido clavulanico 11,4 mg corrispondente a 13,6 mg di potassio clavulanato;

eccipienti: acido citrico, trisodio citrato, aspartame (E951), talco, guar galattomannano, diossido di silicio, aroma limone (aromatizzanti naturali, aromatizzanti simili ai naturali, destrosio, maltodestrina, butilidrossianisolo E320, sorbitolo sciroppo, E420) aroma pesca-albicocca (aromatizzanti naturali, aromatizzanti simili ai naturali, maltodestrina, butilidrossianisolo E320, sorbitolo sciroppo (E420), aroma arancia.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse, 10 A-6250 Kundl (Austria).

Controllo e rilascio dei lotti anche presso: Merckle GmbH - Graf - Arco Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche indotte da microrganismi Gram-negativi e Gram-positivi resistenti all'amoxicillina la cui resistenza è causata da beta-lattamasi, comunque sensibili all'associazione di amoxicillina e acido clavulanico.

Se esistono buone ragioni di sospettare che i microrganismi menzionati sopra siano la causa di una particolare infezione, è possibile iniziare la terapia con questa combinazione prima che i risultati delle prove di sensibilità siano disponibili.

Euticlavir è indicato per il trattamento delle seguenti indicazioni:

infezioni del tratto respiratorio superiore (comprendente orecchio-naso-gola), in particolare sinusite, otite media, tonsillite ricorrente;

infezioni del tratto respiratorio inferiore in particolare esacerbazioni acute della bronchite cronica e broncopolmonare;

infezioni genitali e del tratto urinario;

infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 35 ml; A.I.C. n. 037526011/M (in base 10), 13T6HV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 2,35 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 3,89 euro);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 140 ml; A.I.C. n. 037526074/M (in base 10), 13T6KU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 9,75 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 16,09 euro);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 70 ml; A.I.C. n. 037526047/M (in base 10), 13T6JZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 4,75 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 7,83 euro).

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sandostatina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 937 del 23 aprile 2007

Medicinale: SANDOSTATINA.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni n. 1 - cap 21040 - codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

«0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027083017;

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027083029;

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027083031;

«1 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flacone - A.I.C. n. 027083043;

a:

«0,05 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027083017;

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027083029;

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 3 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027083031;

«1 mg/5 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 027083043.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04225

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Samilstin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 938 del 23 aprile 2007

Medicinale: SAMILSTIN.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto Farmaceutico S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni n. 1 - cap 21040 - codice fiscale 00738480151.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

«0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027284052;

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027284064;

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027284076;

«1 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flacone - A.I.C. n. 027284088;

a:

«0,05 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027284052;

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027284064;

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 3 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027284076;

«1 mg/5 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 027284088.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04226

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Longastatina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 939 del 23 aprile 2007

Medicinale: LONGASTATINA.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330 - cap 20126 - codice fiscale 00737420158.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

«0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104013;

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104025;

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104037;

«1 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flacone - A.I.C. n. 027104049;

a:

«0,05 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027104013;

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027104025;

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 3 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027104037;

«1 mg/5 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 027104049.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04227

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prohance»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 940 del 23 aprile 2007

Medicinale: PROHANCE.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Folli Egidio n. 50 - cap 20134 - codice fiscale 05501420961.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 5 ml - A.I.C. n. 029055011;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 10 ml - A.I.C. n. 029055023;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 20 ml - A.I.C. n. 029055035;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 15 ml - A.I.C. n. 029055047;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 029055050;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 029055062;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 15 ml - A.I.C. n. 029055074;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 17 ml - A.I.C. n. 029055086;

a:

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 029055011;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 029055023;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 029055035;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 029055047;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa pre-riempita da 5 ml - A.I.C. n. 029055050 (sospesa);

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa pre-riempita da 10 ml - A.I.C. n. 029055062;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa pre-riempita da 15 ml - A.I.C. n. 029055074;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa pre-riempita da 17 ml - A.I.C. n. 029055086.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 5 ml (A.I.C. n. 029055050), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A04228

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Unasyn»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 942 del 23 aprile 2007

Medicinale: UNASYN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina s.s. 156 Km 50 - cap 04010 - codice fiscale 06954380157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

«1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 026360026;

«375 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 026360053;

«bambini polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 026360065;

a:

«500 mg + 1 g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 026360026;

«375 mg compresse rivestite» 12 compresse - A.I.C. n. 026360053;

«bambini 250 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 026360065.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04229

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Procedura di amministrazione straordinaria della «Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto bancario italiano».

Con delibera del 24 aprile 2007 la Ccommissione di vigilanza sui fondi pensione, a seguito del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 aprile 2007 che ha disposto lo scioglimento del comitato di amministrazione e del collegio dei sindaci della «Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto bancario italiano», ha nominato quale commissario straordinario della «Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto bancario italiano» il prof. Paolo Gualtieri e quali componenti del comitato di sorveglianza il prof. Massimo Angrisani, il prof. Stefano Miani ed il dott. Luigi Lucchetti.

07A04207

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione.

Pertanto con determinazione del dirigente dell'Area - Settore II, le medesime sono state cancellate dal registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata.

Bebel S.r.l. in liquidazione - Corridonia (Macerata) - 184/MC

07A04167

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-113) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.